



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 221

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 novembre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 46
4 ^a - Difesa	» 77
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 80
11 ^a - Lavoro	» 85

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 11 ^a (Lavoro).	Pag. 3
--	--------

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	Pag. 91
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 93
Per la semplificazione della legislazione	» 95

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 134
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 137

CONVOCAZIONI	Pag. 138
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

COMMISSIONI 2^a e 11^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

Martedì 20 novembre 2007

4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 12,35.

IN SEDE REFERENTE

(1047) SALVI ed altri. – Riforma del processo del lavoro

(1163) SACCONI ed altri. – Riforma del processo del lavoro

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 26 luglio 2007.

Il presidente relatore per la 11^a Commissione TREU (*Ulivo*) avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1407, già adottato dalle Commissioni riunite come testo base. Ricorda che il Comitato ristretto istituito nella seduta del 26 luglio ha svolto un approfondito lavoro istruttorio su tali emendamenti e, per alcuni aspetti del provvedimento, ha anche preso in considerazione la possibilità di predisporre alcune ulteriori modifiche, che potranno essere poi formalizzati in nuovi emendamenti ovvero in riformulazioni di quelli già presentati. Avverte altresì che, nella sua qualità di relatore per la 11^a Commissione permanente, insieme al relatore per la 2^a Commissione permanente, senatore Di Lello Finuoli, si riserva di intervenire nel dibattito, per riferire circa gli orientamenti emersi nel corso dell'attività del Comitato ristretto, relativamente ai singoli articoli e ai relativi emendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1407.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 1.5, 1.2 e 1.4.

Il senatore SACCONI (*FI*) svolge alcune considerazioni di carattere generale, riferiti al complesso degli emendamenti di cui è primo firmatario, sottolineando in primo luogo la contrarietà della sua parte politica alla procedura d'urgenza contemplata nel Capo I del disegno di legge n. 1047: tale valutazione negativa non verrebbe meno anche qualora alcune correzioni prospettate nel Comitato ristretto, volte a restringere il campo di applicazione delle norme all'esame, venissero fatte proprie dalle Commissioni riunite. A sua avviso, infatti, una efficace decongestione del contenzioso giudiziario in materia di lavoro può venire da una decisa valorizzazione della conciliazione e dell'arbitrato, mentre il disegno di legge n. 1047 disincentiva il ricorso ad entrambi questi istituti, delineando una procedura fortemente squilibrata in favore del lavoratore, che, come parte del processo, verrebbe pertanto a perdere qualsiasi interesse nei confronti di procedure arbitrali. Non sembra peraltro opportuno includere nell'ambito di applicazione del Capo I del disegno di legge n. 1407 le controversie che presuppongano la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente con questa impostazione di carattere generale, l'emendamento 1.4 stabilisce che con riguardo alle controversie relative a licenziamenti, a trasferimenti del lavoratore ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, e alla apposizione del termine nel contratto di lavoro, nel procedimento d'urgenza di cui all'articolo 700, primo comma, del Codice di procedura civile si prescinde da qualsiasi accertamento sulla sussistenza di un pregiudizio.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) illustra quindi l'emendamento 1.6, che riprende in parte l'elaborazione della Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro, insediata dai Ministri della giustizia e del lavoro e i cui lavori si sono recentemente conclusi. Osserva che la modifica proposta, oltre a fare salva la possibilità di agire nelle forme di cui all'articolo 414 e seguenti del Codice di procedura civile, circoscrive ai rapporti di lavoro soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori l'ambito di applicazione del Capo I del disegno di legge n. 1047. In tal modo, si definisce un procedimento di urgenza limitato alle controversie sui licenziamenti individuali e strutturato in modo tale da potersi definire un percorso sperimentale, il cui esito positivo potrebbe in futuro suggerirne l'estensione ad altri ambiti. L'emendamento 1.6, inoltre, chiarisce ulteriormente che il disegno di legge n. 1047 non intende estendere la portata dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come pure avevano paventato alcuni senatori appartenenti ai gruppi politici dell'opposizione. Il suo accoglimento, inoltre, renderebbe problematico il mantenimento della lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, riferito alle controversie aventi ad oggetto il recesso del com-

mittente nei rapporti di collaborazione a progetto, nei casi in cui esso avviene secondo modalità diverse da quelle previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

A tale proposito, sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1, il Presidente ricorda che nell'ambito del Comitato ristretto si era manifestato un orientamento favorevole alla soppressione della lettera c) relativa alle controversie in materia di trasferimenti ai sensi degli articoli 2103 e 2112 del Codice civile.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 1407.

Dopo che il presidente relatore TREU (*Ulivo*) ha ricordato che nell'ambito del Comitato ristretto si era manifestato un orientamento favorevole all'accoglimento 2.3 e 2.5, di identico tenore, sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario SCOTTI rileva quindi che l'emendamento 2.1 presuppone un livello ottimale di organizzazione della giustizia, che attualmente è alquanto lontano dalla realtà. Esso pertanto andrebbe considerato come una sollecitazione, della quale è senz'altro opportuno tenere conto, ma che difficilmente potrebbe trovare un'immediata attuazione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge n. 1407.

Dopo che il senatore SACCONI (*FI*) ha dato per illustrato l'emendamento 3.2, soppressivo dell'articolo 3, il presidente TREU (*Ulivo*) illustra l'emendamento 3.4, interamente sostitutivo dell'articolo 3, riguardante la disciplina del reclamo nei confronti dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1407, precisando che esso riprende le proposte della citata Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro. Sulla formulazione dell'emendamento occorrerà comunque ritornare, anche in considerazione delle obiezioni che, durante i lavori del Comitato ristretto, sono state avanzate dal rappresentante del Governo. Questi aveva anche ipotizzato alcune soluzioni alternative: la proposizione del reclamo direttamente innanzi alla Corte di appello, ovvero la possibilità di opposizione innanzi allo stesso giudice che ha adottato l'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 2. La materia è quindi oggetto di riflessione, e pertanto l'emendamento 3.4 potrà essere riformulato.

Il sottosegretario SCOTTI precisa che le obiezioni del Governo sull'emendamento 3.4 riguardano essenzialmente un profilo organizzativo, relativo alla difficoltà di organizzare il collegio previsto dall'emenda-

mento stesso negli uffici giudiziari di piccole dimensioni. In tali uffici, infatti, sarebbe necessario, per costituire il collegio, avvalersi di giudici non addetti alle sezioni lavoro. Ove non si ritenga percorribile questa strada, occorrerebbe prevedere la possibilità di opporre reclamo direttamente alla Corte d'appello o, come ha ricordato il Presidente, contemplare l'ipotesi di una opposizione innanzi allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) osserva che tali emendamenti recano disposizioni non dissimili dalla previsione di cui al comma 3 dell'emendamento 3.4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 1407.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.4, soppressivi dell'articolo 4.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) illustra quindi l'emendamento 4.5, preannunciando l'intenzione di riformularlo, integrandolo, alla fine, con le parole «, nelle forme d'uso».

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge n. 1407.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3, soppressivi dell'articolo 5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 1407.

Il senatore SACCONI (*FI*) illustra l'emendamento 6.1, inteso a escludere l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle controversie instaurate mediante il procedimento di cui all'articolo 700 del Codice di procedura civile. L'emendamento è conseguente alla contrarietà espressa dalla sua parte politica all'introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione endogiudiziale, di cui all'articolo 13 del disegno di legge n. 1047. Appare preferibile infatti prevedere un ricorso volontario ed incentivato alle procedure arbitrali e di conciliazione.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) ricorda che il disegno di legge n. 1047 mantiene le forme di conciliazione volontaria già previste dall'ordinamento, limitandosi ad aggiungere ad esse un tentativo obbligatorio di conciliazione nell'ambito del procedimento giudiziario.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del disegno di legge n. 1407.

Viene dato per illustrato l'emendamento 7.1, che il sottosegretario SCOTTI dichiara di non condividere nei contenuti, pur ritenendo meritevole di ulteriore approfondimento il tema in esso affrontato.

Sono quindi dati per illustrati tutti i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) osserva che l'emendamento 7.3, sopprimendo il riferimento al recesso del committente potrebbe risultare conseguente ad una eventuale soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1. Fa altresì presente che nel corso dei lavori del Comitato ristretto sono state espresse alcune perplessità sulla formulazione degli emendamenti 7.2, 7.10 e 7.4, mentre sono stati valutati positivamente gli emendamenti 7.6, 7.8 e 7.13 soppressivi del comma 4 dello stesso articolo 7, che affronta la materia ora disciplinata dalla recente legge n. 188 del 2007, sulle dimissioni volontarie della lavoratrice e del lavoratore. Si riserva, a tale proposito, di ritirare, in una successiva seduta, l'emendamento 7.14, a sua firma.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 8, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del disegno di legge n. 1047.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*), dopo che gli emendamenti 9.1 e 9.2, soppressivi dell'articolo 9, sono stati dati per illustrati, fa presente che in seno al Comitato ristretto è emerso un orientamento favorevole alla soppressione dell'articolo 9, alla luce della natura sostanziale della disposizione in esso contenuta, incompatibile, sotto il profilo sistematico, con il carattere processualistico della restante disciplina contemplata nel disegno di legge in questione.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di condividere l'esigenza di sopprimere l'articolo 9, per motivi di tipo sistematico.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del disegno di legge n. 1047, che vengono dati per illustrati dai proponenti.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) evidenzia, con riguardo all'emendamento 10.11, che la soppressione del comma 9 dell'articolo 10 potrebbe risultare necessaria per motivi attinenti alla copertura finanziaria di tale disposizione, sui quali peraltro occorre attendere le valutazioni che verranno espresse nel parere della Commissione bilancio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del disegno di legge n. 1047 – tutti integralmente soppressivi dell'articolo medesimo – che vengono dati per illustrati.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) sottolinea l'orientamento, emerso in sede di Comitato ristretto, favorevole alla soppressione dell'articolo 11, che istituisce un fondo destinato a partecipare agli oneri sostenuti per effetto di decisioni che modificano provvedimenti che hanno riconosciuto la legittimità del licenziamento. La soppressione dell'articolo potrebbe essere conseguente alle modifiche ipotizzate, sempre dal Comitato ristretto, per quanto concerne il comma 3 dell'articolo 4, al fine di sopprimere la prevista irripetibilità da parte del datore di lavoro delle somme corrisposte al lavoratore a titolo risarcitorio, nelle ipotesi di riforma del provvedimento con cui è stata ordinata la reintegrazione, e la destinazione di esse al fondo di cui all'articolo 11.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 1047.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) illustra l'emendamento 12.5, a propria firma, evidenziando che lo stesso reca norme di delega legislativa al Governo per la razionalizzazione e l'armonizzazione delle procedure amministrative previste da leggi speciali in materia di contenzioso previdenziale.

Con riferimento all'emendamento 12.1, che prevede la presenza di un sanitario designato dal datore di lavoro nel collegio medico previsto nei casi di controversie previdenziali e assistenziali che comportino l'effettuazione di accertamenti sanitari, il Presidente ricorda che nell'ambito del Comitato ristretto è prevalso un orientamento favorevole alla presenza, nei predetti organi decidenti, dei soli rappresentanti delle parti interessate – come precisato anche all'articolo 12, comma 1 lettera e), introdotto dall'emendamento 12.5 – con la conseguenza che la presenza di un soggetto delegato dal datore di lavoro è circoscritta ai soli casi in cui lo stesso rivesta la qualità di parte interessata, come potrebbe verificarsi nel caso di una controversia previdenziale attinente alla contribuzione.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di concordare con le opinioni testé espresse dal presidente Treu, relativamente alla presenza del datore di lavoro negli organi decidenti.

Il relatore per la Commissione giustizia DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) dichiara di ritirare gli emendamenti 12.6, 12.7 e 12.8, a propria firma, come già informalmente preannunciato in sede di Comitato ristretto.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 1047, vengono dati per illustrati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del disegno di legge n. 1047.

Il relatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) ritira l'emendamento 13.7, a propria firma.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*), in relazione agli emendamenti 13.1 e 13.5, evidenzia che in sede di Comitato ristretto è emerso un orientamento di contrarietà rispetto agli stessi, atteso che la disciplina in questione introduce eccessivi fattori di complicazione dell'*iter* procedurale inerente al tentativo di conciliazione.

Vengono quindi dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del disegno di legge n. 1047.

Dopo che tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14 sono stati dati per illustrati, il presidente relatore TREU (*Ulivo*) sottolinea l'esigenza di acquisire le valutazioni della Commissione bilancio in merito alla disposizione contenuta negli emendamenti 14.1, 14.2 e 14.3, di identico tenore, in relazione agli effetti finanziari di essa.

Dopo che gli emendamenti riferiti all'articolo 15 del disegno di legge n. 1047 sono stati dati per illustrati, si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16 del disegno di legge n. 1047.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*) sottolinea che l'opinione prevalente emersa nel corso dei lavori del Comitato ristretto sugli emendamenti 16.1 e 16.3, relativi all'arbitrato facoltativo, è orientata nella direzione del riconoscimento della necessità per l'arbitro di decidere in ogni caso la controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, a prescindere da un'esplicita richiesta delle parti in proposito.

Dopo che tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16 sono stati dati per illustrati, si passa all'esame degli emendamenti inerenti all'articolo 17 del disegno di legge n. 1047, che vengono anch'essi dati per illustrati.

Con riferimento agli emendamenti 17.1 e 17.3, il presidente relatore TREU (*Ulivo*) sottolinea che in seno al Comitato ristretto è emerso un prevalente orientamento di contrarietà rispetto all'ipotesi, in essi contemplata, di circoscrivere l'impugnabilità del lodo arbitrale per violazione di norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, ai soli casi in cui le parti abbiano preventivamente formulato un'apposita richiesta all'arbitro volta alla decisione della controversia sulla base di tali parametri.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del disegno di legge n. 1047.

Dopo che gli emendamenti 18.1 e 18.2 sono stati dati per illustrati, il senatore SACCONI (*FI*) illustra l'emendamento aggiuntivo 18.0.1, evidenziando che lo stesso è finalizzato ad introdurre la possibilità di istituire presso le sedi di certificazione – previste all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – apposite camere arbitrali per la definizione, mediante determinazione contrattuale, di controversie individuali di lavoro nonché per l'esperimento del tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

Dà poi per illustrato l'emendamento 18.0.2.

Il presidente relatore TREU (*Ulivo*), dopo aver sottolineato le perplessità manifestatesi in seno al Comitato ristretto rispetto alle soluzioni contenute nell'emendamento 18.0.1 evidenzia che il riconoscimento ivi previsto della possibilità per i contratti collettivi di categoria di istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per la conciliazioni e per l'arbitrato – contenuto nell'ultimo periodo dell'emendamento in questione – risulta meritevole di attenta considerazione.

Dopo che gli emendamenti relativi all'articolo 19 e all'articolo 20 del disegno di legge n. 1047 sono stati dati per illustrati, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21 del disegno di legge n. 1047.

Sono dati per illustrati gli emendamenti 21.1 e 21.2.

Il senatore SACCONI (*FI*) illustra quindi l'emendamento 21.0.1, tendente ad escludere dal controllo del giudice il sindacato di merito sulle valutazioni tecnico-organizzative del datore di lavoro, vincolando il giudice stesso alle valutazioni espresse dalle parti in sede di certificazione dei contratti di lavoro, salvo il caso di difformità tra il programma negoziale certificato e le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Dà quindi per illustrato l'emendamento 21.0.2.

Con riferimento all'emendamento 21.0.1, il sottosegretario SCOTTI osserva che è molto difficile per il giudice evitare del tutto di entrare nel merito delle scelte tecnico-organizzative del datore di lavoro, che non sempre possono essere dissociate dalle condizioni del prestatore d'opera. Il rappresentante del Governo ritiene invece meritevole di attenta considerazione il primo comma dell'emendamento 21.0.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1047

Art. 1.

1.2

POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La disciplina di cui al presente capo si applica alle controversie in materia di licenziamenti individuali».

1.5

FORMISANO

Al Capo I, sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. La disciplina di cui al presente capo si applica alle controversie in materia di licenziamenti individuali».

1.4

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Nelle controversie relative a licenziamenti, trasferimenti del lavoratore *ex art.* 2013 c.c. ed alla apposizione del termine il procedimento

d'urgenza di cui al comma 1 dell'articolo 700 c.p.c. prescinde da qualsiasi accertamento sulla sussistenza di un pregiudizio».

1.6

TREU

Al comma 1, prima delle parole: «La disciplina di cui al presente capo», inserire le seguenti: «Ferma restando la possibilità di agire nelle forme di cui all'articolo 414 e seguenti codice di procedura civile, nei rapporti di lavoro soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 della legge 30 maggio 1970, n. 300,».

1.3

POLI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.1

TIBALDI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «secondo causali» con: «per causa».

Art. 2.

2.4

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

2.3

POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. tra la data di notificazione del ricorso al convenuto e quella dell'udienza fissata dal giudice non devono decorrere meno di quindici giorni».

2.5

FORMISANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Tra la data di notificazione del ricorso al convenuto e quella dell'udienza fissata dal giudice non devono decorrere meno di quindici giorni».

2.1

TIBALDI

Al comma 2, dopo la parola: «convocate», aggiungere la seguente: «immediatamente».

2.2

TIBALDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati».

Art. 3.**3.2**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

3.4

TREU

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 3.**

1. L'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 2 è reclamabile innanzi al collegio del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato. Il reclamo va proposto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La mancata proposizione del reclamo attribuisce all'ordinanza l'efficacia di sentenza passata in giudicato.

2. Al giudizio di reclamo si applica il comma 2 dell'articolo 2. L'ordinanza è opponibile, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, innanzi alla Corte di appello nelle forme di cui agli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile. La mancata proposizione dell'opposizione attribuisce all'ordinanza efficacia di sentenza passata in giudicato.

3. Il collegio di tribunale in sede di reclamo e la Corte di appello in sede di opposizione, su istanza di parte, possono sospendere l'ordinanza ove sussistano fondati motivi e dal provvedimento possa derivare alla parte gravissimo danno».

3.1

POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La Corte d'appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo, sia sospesa quando ricorrono fondati motivi».

3.3

FORMISANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. La Corte d'appello può disporre, con ordinanza non impugnabile, che l'esecuzione dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 2, sia sospesa quando ricorrono fondati motivi»

Art. 4.**4.1**

POLI

Sopprimere l'articolo.

4.3

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

4.4

FORMISANO

Sopprimere l'articolo.

4.5

TREU

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette somme sono dovute decorsi dieci giorni dalla messa a disposizione delle energie lavorative».

Art. 5

5.1

POLI

Sopprimere l'articolo.

5.2

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

5.3

FORMISANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.

6.1

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Alle controversie instaurate ai sensi dell'articolo 1 mediante procedimento *ex* articolo 700 c.p.c. non si applicano le disposizioni di cui agli articoli dal 410 al 412-*bis* del codice di procedura civile e di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108».

Art. 7.**7.1**

POLI, SACCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro ovvero con ricorso arbitrale."».

7.9

FORMISANO, SACCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro ovvero con ricorso arbitrale."».

7.3

POLI, SACCONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «o il recesso del committente».***7.2**

POLI, SACCONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il medesimo termine di decadenza di cui al comma 1 si applica anche in caso di licenziamenti collettivi».

7.10

FORMISANO, SACCONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il medesimo termine di decadenza di cui al comma 1 si applica anche in caso di licenziamenti collettivi».

7.4

POLI, SACCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni».

7.11

FORMISANO, SACCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il termine di decadenza, di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento, nonché di licenziamento inefficace di cui all'articolo 2 della citata legge n. 604 del 1966, e successive modificazioni».

7.5

POLI, SACCONI

*Sopprimere il comma 3.***7.12**

FORMISANO, SACCONI

Sopprimere il comma 3.

7.6

POLI

Sopprimere il comma 4.

7.8

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 4.

7.13

FORMISANO

Sopprimere il comma 4.

7.14

TREU

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I moduli sono resi disponibili gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego e sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; hanno validità di quindici giorni e riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile.

4-bis. Eventuali dimissioni in forma orale non possono essere fatte valere dal datore di lavoro quali causa di estinzione del rapporto di lavoro, qualora egli non abbia provveduto a richiedere, entro il termine di due giorni dalle stesse e con atto scritto di data certa, conferma delle dimis-

sioni della lavoratrice o del lavoratore, con le modalità di cui al comma 4».

Art. 9.

9.1

POLI

Sopprimere l'articolo.

9.2

FORMISANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 10.

10.1

POLI

Sopprimere l'articolo.

10.2

POLI

*Al comma 1, dopo le parole: «articolo 7» aggiungere le seguenti:
«commi 1, 2 e 3».*

10.12

FORMISANO

*Al comma 1 dopo le parole: «articolo 7» aggiungere le seguenti:
«commi 1, 2, e 3».*

10.3

POLI

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

10.13

FORMISANO

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

10.4

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 2.

10.5

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 3.

10.6

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 4.

10.7

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 5.

10.8

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 6.

10.9

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 7.

10.10

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 8.

10.11

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 9.

Art. 11.

11.1

POLI

Sopprimere l'articolo.

11.2

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere l'articolo.

11.3

FORMISANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 12.**12.5**

TREU

*Sostituire l'articolo con i seguenti:***«Art. 12.***(Norma di delega)*

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi di razionalizzazione della disciplina delle procedure amministrative previste dal primo comma dell'articolo 443 c.p.c., sulla base dei seguenti principi:

- a) armonizzazione e unificazione di tutte le procedure esistenti, e loro articolazione in unico grado;
- b) uniformazione dei termini;
- c) immodificabilità, nella fase giurisdizionale, delle posizioni assunte dalle parti nella fase contenziosa;
- d) potenziamento qualitativo dell'istruttoria dei ricorsi amministrativi;
- e) presenza negli organi decidenti di rappresentanti delle parti interessate;
- f) istituzione di sedi contenziose esterne rispetto agli enti previdenziali parti della controversia;
- g) costituzione di organi collegiali composti in maniera da assicurare specifiche competenze professionali medico-legali e obiettività di giudizio;
- h) garanzia del contraddittorio e assistenza tecnico-legale;
- i) previsione di un termine massimo dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo entro il quale quest'ultimo dev'essere deciso, o, in ogni caso, concluso previa compiuta verbalizzazione delle posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, nonché delle eventuali acquisizioni istruttorie;

l) impugnabilità delle decisioni assunte in esito al procedimento contenzioso amministrativo concernenti unicamente i requisiti medico-legali, davanti al Tribunale, in unico grado di merito;

m) impugnabilità delle decisioni assunte in sede contenziosa amministrativa entro 180 giorni dalla notifica delle medesime.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.

Art. 12-bis.

1. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 415-bis. - *(Decreto di fissazione dell'udienza nelle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie)*. – Nelle controversie di cui all'articolo 442, la cui risoluzione richieda accertamenti medico-legali, il giudice, con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, ove non ritenga di condividere le conclusioni peritali già acquisite in sede contenziosa amministrativa, nomina il consulente tecnico d'ufficio, invitandolo a prestare giuramento all'udienza di discussione ivi indicata, e fissa i termini per lo svolgimento delle operazioni peritali e per l'espletamento del tentativo di conciliazione".

Art. 12-ter.

1. All'articolo 442, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "di questo titolo 2", sono aggiunte le seguenti parole: "salvo che non sia diversamente disposto".

Art. 12-quater.

1. Dopo l'articolo 443 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 443-bis. - (*Accertamenti sanitari connessi a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie*). – Nei casi in cui l'assicurato o l'assistito abbia presentato ricorso contro un provvedimento relativo a prestazioni previdenziali o assistenziali, che comportino l'accertamento dello stato di condizioni psicofisiche, l'amministrazione competente, ove non ritenga di accogliere il ricorso, sottopone l'accertamento ad un collegio medico, composto da un sanitario designato dall'amministrazione competente, da un sanitario nominato dal ricorrente o dall'istituto di patronato che lo assiste, e da un terzo sanitario nominato dal responsabile della competente direzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i medici specialisti in medicina legale, o in medicina del lavoro di cui all'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie ovvero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di un ente previdenziale diverso da quello che è parte della controversia.

Espletati gli accertamenti medico-legali, il collegio di cui al primo comma, coerentemente alle risultanze degli accertamenti, tenta la conciliazione della controversia. In caso di esito positivo, è redatto un verbale che, sottoscritto dalle parti, è vincolante per le medesime. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il presidente del suddetto collegio redige una dettagliata relazione medico-legale nella quale dà atto degli accertamenti effettuati e delle conclusioni conseguite nonché dei motivi del dissenso.

In quest'ultimo caso si applica l'articolo 443-ter.

Il compenso dei componenti il collegio di cui al primo comma, a carico dell'amministrazione competente per l'erogazione della prestazione, è determinato in conformità di convenzioni stipulate con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Art. 443-ter. - (*Controversie giudiziali che richiedono accertamenti medico-legali*). – Nel procedimento relativo a controversia di cui all'articolo 442 c.p.c., la cui soluzione richieda l'accertamento delle condizioni psico-fisiche, il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione della generalità delle parti e del diritto che si intende far valere, anche l'indicazione specifica dei quesiti da sottoporre al consulente medico-legale e dei documenti sanitari che si offrono in comunicazione.

Il Giudice, entro 5 giorni dal deposito del ricorso, nomina, con decreto, il consulente medico legale, fissa l'udienza per il giuramento, nonché i termini entro i quali le operazioni peritali devono svolgersi, e dispone che, a cura della Cancelleria, l'istanza e il suddetto decreto vengano notificati al convenuto e al consulente tecnico nominato.

Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 191 a 195 c.p.c.

Il Consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce tentativo di conciliazione della lite, del quale redige apposito verbale, che comunica alla Cancelleria del Tribunale e alle parti.

Art. 443-*quater*. - (*Controversie di serie*). – In caso di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie riguardanti, anche potenzialmente, un numero consistente di soggetti ed avente ad oggetto questioni analoghe, le amministrazioni interessate sono tenute ad informare i Ministeri competenti e a promuovere incontri anche con gli istituti di patronato che hanno fornito assistenza nelle medesime controversie, al fine di chiarire gli aspetti delle questioni in discussione ed individuare, per quanto possibile, ipotesi di soluzione.

In attesa dell'esito dei suddetti incontri, il giudice, su concorde istanza di parte, può rinviare la trattazione della causa.

Resta salva l'applicazione dell'articolo 420-*bis* c.p.c.".

Art. 12-*quinquies*.

(Competenza del giudice nel giudizio di opposizione al ruolo)

1. All'articolo 444 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente comma:

"Giudice competente per il giudizio di opposizione contro il ruolo, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è il Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale che ha proceduto all'iscrizione al ruolo, anche se tale sede non coincide con il domicilio fiscale del soggetto obbligato".

Art. 12-*sexies*.

(Tentativo di conciliazione esperito dal ctu)

1. All'articolo 445 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il consulente tecnico, esperite le operazioni peritali, comunica la propria relazione ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da detta comunicazione, esperisce il tentativo di conciliazione della lite e redige apposito verbale, che comunica alla Cancelleria del Tribunale e alle parti.

Nel caso di nomina di più consulenti, il giudice indica il consulente al quale affidare il tentativo di conciliazione".

Art. 12-septies.

(Modifica dell'articolo 149 disp. att.)

1. L'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è così modificato:

"Nelle controversie di cui all'articolo 442 del codice il giudice deve valutare anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sullo stato delle condizioni psicofisiche dell'assicurato comprese quelle denunciate nel corso del procedimento amministrativo che del giudizio di primo grado ed ivi ritualmente dedotte".

Art. 12-octies.

(Articolo 149-bis disp. att.)

1. Dopo l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 149-bis. In tutti i giudizi e procedimenti regolati dagli articoli 442 e seguenti del codice nei quali siano parte, anche non costituita, Enti o Istituti gestori forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronuncia di ogni ordinanza, deve essere depositata – a cura del cancelliere o segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata – una copia autenticata in carta libera a disposizione dei predetti Enti o Istituti".

Art. 12-nonies.

(Decadenza in materia di invalidità civile)

1. Alle controversie in materia di invalidità civile si applica la decadenza di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

2. All'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è soppresso.

Art. 12-decies.

1. Le funzioni già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Direzioni provinciali sanitarie in materia di invalidità civile sono trasferite all'INPS.

2. Nei giudizi di invalidità civile in cui è già parte, l'INPS subentra nella posizione processuale del Ministero, in deroga all'articolo 111 del codice di procedura civile.

Art. 12-undecies.

(Modifica dell'articolo 147 disp. att.)

1. L'articolo 147 disp. att. c.p.c. è sostituito dal seguente:

"Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie le conciliazioni sottoscritte dalle parti in sede amministrativa con l'assistenza del patronato o davanti al giudice non sono impugnabili"».

12.6

DI LELLO FINUOLI

Al comma 1, sostituire l'Art. 443-bis, ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 443-bis. - *(Conciliazione endoprocessuale)*. – Nelle controversie di cui all'articolo 442, il giudice delega la trattazione della causa, nel rispetto delle disposizioni di cui al capo I del presente Titolo, ad un conciliatore, nominato tra coloro che sono iscritti all'albo di cui all'articolo 21.

In seguito all'eventuale assunzione di elementi istruttori, nonché all'espletamento, ove ritenuto opportuno, della consulenza tecnica d'ufficio, il conciliatore emette in udienza un provvedimento, motivato allo stato degli atti, che acquista efficacia esecutiva qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- a) dichiarazione di consenso espressa dalle parti;
- b) mancato deposito in cancelleria di richiesta motivata di decisione di una delle parti, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del medesimo provvedimento del conciliatore.

La comunicazione del provvedimento si considera validamente avvenuta nei confronti delle parti presenti all'udienza in cui è adottato il provvedimento.

Qualora sia depositata richiesta motivata di decisione di una delle parti, ovvero qualora non sia stata acquisita la dichiarazione di consenso

delle medesime parti, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento del conciliatore, il giudice fissa l'udienza di discussione innanzi a sé, decidendo la controversia, tenendo conto tra l'altro degli elementi istruttori e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, eventualmente acquisiti dal conciliatore.

Con il provvedimento di cui al comma 2, il conciliatore liquida le spese e dispone il pagamento degli onorari e dei compensi, dovuti ai consulenti tecnici d'ufficio conformemente alle tariffe professionali vigenti.

Il conciliatore redige verbale, in forma integrale, delle udienze che si svolgono innanzi a sé.

Nelle controversie di cui al comma 1, il giudice valuta, ai fini della decisione, anche l'eventuale aggravamento della malattia, nonché ogni tipo di infermità comunque incidente sulla condizione psico-fisica dell'assicurato, ivi comprese quelle denunciate nel corso del procedimento amministrativo ed ivi ritualmente dedotte».

12.1

POLI

Al comma 1, dopo le parole: «parte della controversia» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle controversie aventi ad oggetto infortuni sul lavoro e malattie professionali è necessaria la partecipazione del datore di lavoro al collegio di cui al comma precedente, anche per il tramite di un suo delegato».

12.3

FORMISANO

Al comma 1, dopo le parole: «parte della controversia» aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle controversie aventi ad oggetto infortuni sul lavoro e malattie professionali è necessaria la partecipazione del datore di lavoro al collegio di cui al comma precedente, anche per il tramite di un suo delegato».

12.2

POLI

Al comma 1, dopo le parole: «conciliazione della controversia» aggiungere le seguenti: «che non può concludersi senza il consenso del datore di lavoro o del suo delegato».

12.4

FORMISANO

Al comma 1, dopo le parole: «conciliazione della controversia» aggiungere le seguenti: «che non può concludersi senza il consenso del datore di lavoro o del suo delegato».

12.7

DI LELLO FINUOLI

Al comma 1, capoverso «art. 443-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Resta salva l'applicazione dell'articolo 420-bis c.p.c.».

Conseguentemente, all'art. 22, sostituire le parole da: «sono abrogati», a: «e», con le seguenti: «è abrogato l'articolo».

12.8

DI LELLO FINUOLI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Entro i 5 giorni precedenti il deposito in cancelleria del ricorso relativo a controversie in materia previdenziale od assistenziale, il ricorrente può proporre preavviso di causa contenente l'indicazione specifica del diritto che si intende azionare. La comunicazione del preavviso di causa ha l'effetto d'interrompere il decorso dei termini di prescrizione e decadenza».

Art. 13.**13.3**

SACCONI, MORRA, NOVI, PICCONE, GENTILE, BALBONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13.**

1. All'articolo 410 del codice di procedura civile, primo comma, la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può"».

13.1

POLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. – (*Tentativo di conciliazione*). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi e accordi collettivi, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione».

13.5

FORMISANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. – (*Tentativo di conciliazione*). – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi e accordi collettivi, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresen-

tanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione».

13.4

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Al comma 1, capoverso «Art. 410», apportare le seguenti modifiche:

- «a) nella rubrica sopprimere la parola: "obbligatorio";*
- b) al comma 1 sostituire le parole: "è tenuto ad" con la seguente: "può";*
- c) sopprimere il secondo comma».*

13.7

DI LELLO FINUOLI

Al comma 1, al capoverso «art. 410», sostituire la lettera a) con la seguente:

- «a) controversie previdenziali, alle quali si applica la disposizione di cui all'articolo 443-bis».*
-

13.2

POLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'articolo 410-*bis* comma 2 del codice di procedura civile è abrogato».

13.6

FORMISANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'articolo 410-*bis* comma 2 del codice di procedura civile è abrogato».

Art. 14.**14.1**

POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

1. All'articolo 411 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente quarto comma:

"Sugli importi monetari riconosciuti a favore del lavoratore è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito"».

14.2

SACCONI, MORRA, NOVI, PICCONE, GENTILE, BALBONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 14.**

1. All'articolo 411 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Sugli importi monetari riconosciuti a favore del lavoratore è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito"».

14.3

FORMISANO

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 14.**

1. All'articolo 411 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Sugli importi monetari riconosciuti a favore del lavoratore è riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito"».

Art. 15.**15.1**

POLI

Sopprimere l'articolo.

15.2

FORMISANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 16.**16.1**

POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

1. L'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*bis*. – (*Arbitrato facoltativo*). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono affidare allo stesso conciliatore, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro.

L'arbitro, su richiesta delle parti, decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 429.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice.

Sugli importi monetari riconosciuti a favore del lavoratore é riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito."».

16.3

FORMISANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

1. L'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*bis*. – (*Arbitrato facoltativo*). – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono affidare allo stesso conciliatore, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro.

L'arbitro, su richiesta delle parti, decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 429.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice.

Sugli importi monetari riconosciuti a favore del lavoratore é riconosciuto il beneficio dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento, dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini dell'imposta sul reddito."».

16.2

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 412-*bis*», sopprimere i commi quarto e quinto.*

Art. 17.**17.1**

POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*quater*. – (*Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale*). – Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in unico grado la Corte d'appello, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.

Il lodo arbitrale può essere impugnato ai sensi dell'articolo 808-*ter* nonché per l'innosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 412-*ter*. Ove le parti abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 412-*bis*, terzo comma, che la controversia sia decisa nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, il lodo può essere impugnato anche per violazione di tali norme.

Trascorso il termine di cui al primo comma, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dalla Corte d'appello, il lodo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto."».

Il quarto comma n. 1 ed il quinto comma dell'articolo 829 sono abrogati.

17.3

FORMISANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 412-*quater*. – (*Impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale*). – Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale decide in

unico grado la Corte d'appello, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo.

Il lodo arbitrale può essere impugnato ai sensi dell'articolo 808-*ter* nonché per l'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 412-*ter* ove le parti abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 412-*bis*, terzo comma, che la controversia sia decisa nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, il lodo può essere impugnato anche per violazione di tali norme.

Trascorso il termine di cui al primo comma, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dalla Corte d'appello, il lodo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto."».

Il quarto comma n. 1 ed il quinto comma dell'articolo 829 sono abrogati.

17.2

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Al comma 1, capoverso «Art. 212-ter», sostituire i commi primo e secondo con il seguente:

«Il lodo arbitrale produce fra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile ed ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata, anche nonostante l'impugnazione dello stesso. Il lodo è impugnabile, in unico grado, ex articolo 808-*ter* del codice di procedura civile».

Art. 18.

18.1

POLI

Sopprimere l'articolo.

18.2

FORMISANO

Sopprimere l'articolo.

18.0.1

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Presso le sedi di certificazione di cui al comma 1 possono essere altresì istituite camere arbitrali per la definizione mediante determinazione contrattuale, ai sensi dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i regolamenti precostituiti formulati dalle stesse commissioni ai sensi dell'articolo 832 del codice di procedura civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412 del codice di procedura civile.

1-*ter*. Presso le sedi di certificazione di cui al comma 1 può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. Si applica quanto disposto dagli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili."».

18.0.2

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.**

1. Dopo l'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

"Art. 412-*quinquies*. – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dai contratti collettivi, le controversie di cui

all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere altresì proposte innanzi al Collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dal presente articolo. È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie sopra indicate al Collegio di conciliazione e arbitrato.

Il Collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di Presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati patrocinanti in Cassazione. La parte che intenda ricorrere al Collegio di conciliazione e arbitrato notifica all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte ed indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda, i mezzi di prova ed il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla data della notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del Presidente e della sede del Collegio. Ove ciò non avvenga ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del Collegio, la parte convenuta entro trenta giorni da tale scelta deposita presso la sede del Collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto e l'indicazione dei mezzi di prova. Entro dieci giorni dalla data di deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del Collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del Collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. Il Collegio di conciliazione e arbitrato fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti nel domicilio eletto almeno dieci giorni prima. All'udienza il Collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si applicano le disposizioni dell'articolo 411, primo comma, del codice di procedura civile e dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se la conciliazione non riesce il Collegio provvede, ove occorra, ad interrogare le parti e ad ammettere ed espletare le prove, altrimenti invita alla immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove il Collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, per l'assunzione delle stesse e la discussione orale. La controversia è decisa, entro venti giorni dalla udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo

808-ter del codice di procedura civile. La decorrenza di tutti i termini della procedura di conciliazione e arbitrato è sospesa nel periodo dal 10 agosto al 15 settembre. Il lodo è depositato, a cura della parte Interessata, nella cancelleria della Corte d'appello, in funzione di giudice dei lavoro, nel cui distretto è la sede del Collegio ed è dichiarato esecutivo con decreto se non è proposta tempestivamente l'impugnazione di cui all'ottavo comma. Contestualmente alla impugnazione del lodo può essere proposta opposizione alla dichiarazione di esecutività del lodo per gravissimo danno o per manifesta fondatezza dell'impugnazione. In caso di impugnazione tempestiva la dichiarazione di esecutività del lodo è ammessa se non è proposta la contestuale opposizione o se questa è rigettata. Se l'opposizione è accolta la dichiarazione di esecutività è emessa solo in caso di rigetto dell'impugnazione. Il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato in ricorso e viene versato dalle parti per metà ciascuna presso la sede del Collegio mediante assegni circolari intestati al Presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del Presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articolo 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile. I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del Presidente del Collegio di conciliazione e arbitrato e del proprio arbitro di parte."».

Art. 19.

19.1

POLI

Sopprimere l'articolo.

19.2

FORMISANO

Sopprimere l'articolo.

Art. 20.

20.1

POLI

Sopprimere l'articolo.

20.3

FORMISANO

Sopprimere l'articolo.

20.2

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

Sopprimere il comma 2.

Art. 21

21.1

POLI

Sopprimere l'articolo.

21.2

POLI

Sopprimere l'articolo.

21.0.1

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. Nei casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali quali presupposto per la instaurazione di un rapporto di lavoro, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecnico-organizzative del datore di lavoro o del committente. In questi casi il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro salvo il caso di difformità tra il programma negoziale certificato e le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

2. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche con riferimento alle clausole generali previste in materia di recesso dal contratto di lavoro nonché in materia di trasferimenti ai sensi dell'articolo 2103 e dell'articolo 2112 del codice civile.

3. Nel valutare le motivazioni a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e parametri fissati dai predetti contratti collettivi nazionali e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. Qualora non intervenga una definizione contrattuale degli elementi di cui al comma 3, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, anche al fine di rendere possibile una loro valutazione nell'ambito dei giudizi sulle controversie in materia di licenziamento, convoca le parti al fine di promuovere l'adeguamento della contrattazione collettiva. In caso di mancata stipulazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fornisce con proprio decreto, in via sperimentale, criteri di riferimento al riguardo, comunque suscettibili di integrazioni e modificazioni da parte di successivi contratti».

21.0.2

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE, BALBONI

*Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. In sede di condanna alla rifusione delle spese di lite e di liquidazione delle stesse ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, qualora il ricorso promosso da terzi in materia di qualificazione di un contratto certificato ai sensi degli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, non venga accolto, il giudice pone a carico del ricorrente le spese di lite. Il giudice può altresì condannare il ricorrente ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

2. L'amministrazione soccombente può agire, sussistendone i requisiti, nei confronti del funzionamento responsabile della causa intentata dalla Pubblica amministrazione ai fini del risarcimento del danno».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 20 novembre 2007

174^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il senatore Fisichella, appartenente al Gruppo Misto, cessa di far parte della Commissione, mentre il senatore Follini, del Gruppo L'Ulivo, entra a farne parte.

A nome della Commissione rivolge un ringraziamento al senatore Fisichella e porge un saluto di benvenuto al senatore Follini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. Nella seduta odierna proseguirà l'esame del disegno di legge n. 1872 (Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza) con la conclusione della discussione generale e l'illustrazione degli emendamenti; le votazioni si svolgeranno nelle sedute già convocate per domani, mercoledì 21 novembre.

Si è convenuto di invitare il senatore Vitali, relatore sul disegno di legge n. 1464 (Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001) a valutare insieme ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari l'opportunità

di proseguire l'esame degli emendamenti in sede plenaria o, propedeuticamente, nel comitato ristretto.

Infine, comunica che l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute della prossima settimana, sarà integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge, d'iniziativa del Governo, n. 1859 (Disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese), già approvato dalla Camera dei deputati, e n. 1866 (Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari), nonché della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del Regolamento n. 2004/2003, che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SINISI (*Ulivo*), intervenendo per la replica, rileva che è stato presentato un numero limitato di emendamenti. Alcuni di essi affrontano temi di carattere generale, ad esempio i motivi imperativi di pubblica sicurezza; altre proposte indicano soluzioni originali, ad esempio la definizione a livello europeo dei presupposti dell'allontanamento.

Ricorda gli emendamenti tendenti ad attribuire al tribunale in composizione monocratica la convalida dei provvedimenti di allontanamento e quelli che escludono che il cittadino comunitario sia avviato nei centri di permanenza temporanea, in pendenza di un giudizio penale.

Con riferimento alle reazioni dell'opinione pubblica ai crimini commessi di recente da cittadini comunitari di etnia Rom, ritiene che si debba evitare la tentazione di identificare il problema della sicurezza pubblica con la questione di un'etnia o di un particolare Stato membro; tuttavia conviene sull'opportunità di considerare eventuali inasprimenti delle sanzioni penali.

Conclude, auspicando che la valutazione delle proposte di modifica consenta di individuare norme ampiamente condivise, nel rispetto dei principi della direttiva comunitaria e della Costituzione.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI conferma l'attenzione del Governo agli emendamenti in esame. Si sofferma, in particolare, sull'ipotesi di prevedere che, in assenza dell'attestazione richiesta per soggiorni superiori ai tre mesi, al cittadino comunitario spetti l'onere di provare che non ha fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Tale previsione potrebbe corrispondere all'esigenza di certezza circa la data di ingresso, avvertita anche dal Ministero dell'interno, ma appare in contrasto con le disposizioni comunitarie che escludono condizioni o formalità per il soggiorno minimo di tre mesi. In alternativa, si potrebbe prevedere una dichiarazione di ingresso nel territorio nazionale. Inoltre, esprime apprezzamento per le proposte dirette a precisare i motivi imperativi di pubblica sicurezza, ferma restando l'esigenza di gradualità delle ipotesi di allontanamento.

Il sottosegretario SCOTTI osserva che la dichiarazione di ingresso rappresenterebbe per il cittadino comunitario un onere riferibile al periodo di soggiorno ulteriore rispetto ai primi tre mesi e perciò sarebbe compatibile con le prescrizioni comunitarie che escludono condizioni o formalità riferibili al soggiorno minimo di tre mesi.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge e pubblicati in allegato.

Il senatore PASTORE (*FI*) prende atto delle considerazioni svolte dai rappresentanti del Governo e dà per illustrati gli emendamenti proposti da senatori del Gruppo Forza Italia e di altri Gruppi dell'opposizione.

Anche il senatore CALDEROLI (*LNP*), apprezzate le valutazioni dei rappresentanti del Governo, dà per illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti a sua firma.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) illustra l'emendamento 1.9, diretto a uniformare le previsioni riguardanti l'autorità giudiziaria cui compete la decisione sui ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento, individuata nel tribunale in composizione monocratica, in considerazione della circostanza che si tratta di misure che incidono sulla libertà personale. Ricorda anche la proposta di ridurre i termini per la presentazione dei ricorsi e per la decisione e quella in base alla quale, in caso di mancato esito, il ricorso si intende accolto. Infine, commenta la previsione di inoltrare immediatamente tramite telefax o posta celere del ricorso presentato tramite la rappresentanza diplomatica o consolare.

Il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma, coerenti con il parere espresso dalla Commissione giustizia.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) sottolinea la finalità degli emendamenti da lui presentati, volti a ricondurre le norme del decreto-legge all'interno dei principi della direttiva comunitaria e della Costituzione. In particolare, ritiene che la definizione dei motivi dell'allontanamento sia generica, per cui si attribuirebbe all'organo amministrativo, il prefetto, una discrezionalità eccessiva. Inoltre, a suo avviso è necessario precisare la competenza del tribunale e non del giudice di pace per la convalida.

Illustra gli emendamenti diretti a definire i motivi imperativi di pubblica sicurezza, precisando che l'allontanamento non può essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario né da ragioni di prevenzione generale. Ricorda anche le proposte tendenti a escludere il trattenimento nei centri di permanenza temporanea, che la sua parte politica ha ripetutamente chiesto di evitare anche per i cittadini extracomunitari. Infine, richiama gli emendamenti tendenti a rafforzare le misure contro il razzismo, applicando la direttiva europea sulla parità di trattamento delle persone.

Il senatore MONTALBANO (*Misto-CS*) dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

Anche il senatore MAFFIOLI (*UDC*) rinuncia a illustrare gli emendamenti recanti la sua firma.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) rinvia all'illustrazione del senatore Di Lello e ricorda la necessità di recepire in modo puntuale la direttiva europea, in considerazione della prevalenza del diritto comunitario, per effetto della quale il giudice nazionale dovrebbe disapplicare eventuali norme in contrasto, con conseguente maggiore incertezza dell'ordinamento giuridico.

Il relatore SINISI (*Ulivo*), con riferimento agli emendamenti diretti a precisare i motivi imperativi di pubblica sicurezza, sottolinea la sua preferenza per la formulazione dell'emendamento 1.14, che richiama la concretezza, l'attualità e la gravità del pericolo e auspica che sull'argomento si trovi una soluzione ampiamente condivisa dalla Commissione.

Il senatore MANTOVANO (*AN*) invita il Governo a fornire anticipazioni circa eventuali emendamenti che abbia intenzione di presentare. Inoltre, auspica che il relatore e i rappresentanti del Governo possano esprimere in questa stessa seduta il parere sugli emendamenti in esame. Infine, chiede se siano state fornite le informazioni riguardanti la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di rinviare alla seduta di domani l'espressione dei pareri sugli emendamenti, per dare modo al relatore

e ai rappresentanti del Governo di ricercare con i rappresentanti dei Gruppi le possibili intese sulle proposte di modifica.

Il sottosegretario Marcella LUCIDI comunica che il Governo sta per trasmettere la relazione tecnica richiesta. Esclude la presentazione di emendamenti del Governo, in considerazione del fatto che le proposte illustrate riguardano in modo esaustivo i profili meritevoli di attenzione. In particolare, rileva l'affinità delle proposte riguardanti una più puntuale definizione dei motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Il senatore SAPORITO (AN) invita il Presidente a sollecitare presso la Commissione bilancio il prescritto parere sul disegno di legge e sugli emendamenti al decreto-legge.

Il PRESIDENTE assicura che, in vista della votazione degli emendamenti prevista nelle sedute di domani, solleciterà il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1872**al testo del decreto-legge****Art. 1****1.27**

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 7 comma 1 lettera *b*) del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "risorse economiche sufficienti" sono inserite le parole: ", derivanti da redditi leciti dimostrabili".

02. L'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 è così sostituito:

"2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il cittadino dell'Unione che, ai sensi dell'articolo 7, intende soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni successivi al decorso dei tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta".

03. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. In assenza dell'attestazione di cui al comma 2 si presume che il cittadino dell'Unione abbia fatto ingresso nel territorio nazionale da più di tre mesi. Resta salva la prova contraria a carico dell'interessato".

04. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 6 febbraio, 2007 n. 30 dopo le parole "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari" sono inserite le parole: "derivanti da redditi leciti dimostrabili".

05. All'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le parole: ", compresi i rilievi dattiloscopici di cui all'articolo 2 comma 7 del decreto legge 9 settembre 2002 n. 195"».

1.38

CALDEROLI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. L'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è sospesa fino a quando tutti gli Stati membri dell'Unione europea soddisferanno le condizioni per l'adesione all'Accordo di Schengen"».

1.37

CALDEROLI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è aggiunto in fine il seguente comma:

"3-bis. L'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è sospesa fino all'adozione di una procedura comune a tutti gli Stati membri dell'Unione europea idonea a determinare con certezza la data nella quale un cittadino dell'Unione entra in un altro Stato membro, al fine dell'applicazione delle disposizioni relative al soggiorno di lungo periodo"».

1.39

CALDEROLI

Al comma 1 premettere i seguenti:

«01. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 dopo le parole: "i rischi nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228".

02. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Condizione essenziale per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente è la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai rego-

lamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute"».

1.40

CALDEROLI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 9, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30 dopo le parole: "i rischi nel territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "e la disponibilità di un alloggio rispondente ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro della salute"».

1.41

BRUTTI Massimo, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti di cittadini dell'Unione o di loro familiari, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, come previsto dal presente articolo 20 e dagli articoli 20-bis e 21, non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali della persona di cui si dispone l'allontanamento"».

1.1

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 2 l'ultimo capoverso è soppresso».

1.10

PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le parole: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, compresa dal destinatario».

1.28

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

1.47

MANZIONE

Al comma 1, lettere d) ed e), nei capoversi 7 e 7-bis, sostituire le parole: «in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese», con le seguenti: «nella lingua parlata dal destinatario, ovvero in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea, compresa dal destinatario».

1.2

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale sono eseguiti immediatamente dal questore, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, se fondati su una precedente decisione giudiziale, ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza:

a) sia destinatario di un provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica emesso da altro Stato dell'Unione e non sia decorso il periodo di divieto di reingresso, ovvero non

sia stata accolta la domanda di revoca del divieto di ingresso dallo Stato che ha disposto l'allontanamento;

b) se non ha adempiuto all'obbligo di richiesta di iscrizione previsto dall'articolo 9 comma 2 e non sussistono le condizioni di soggiorno previste dall'articolo 7 comma 1;

c) abbia tenuto, anche fuori dal territorio nazionale, comportamenti gravi ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ovvero rilevanti ai fini della tutela della sicurezza dello Stato, ovvero rientranti tra i reati elencati dall'articolo 380 del codice di procedura penale o tra i delitti di cui agli articoli 633, 634 e 635 del codice penale".

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito in legge con legge 31 luglio 2005 n. 155».

1.34

EUFEMI

Al comma 1, lettera d), capoverso «7.», al secondo periodo sostituire la parola: «superiore», con la seguente: «inferiore»; al terzo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore»; dopo le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza», aggiungere le seguenti: «; per motivi di pubblica sicurezza ritenuti imperativi il provvedimento di allontanamento è immediatamente e coattivamente eseguito dal questore territorialmente competente».

1.3

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dallo Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5, sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, dal Ministro dell'Interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di

reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.

7-ter. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza sono adottati, anche su segnalazione del sindaco del luogo di soggiorno dell'interessato, con atto motivato dal prefetto territorialmente competente, secondo la residenza o dimora del destinatario e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a dieci anni. Salvi i casi di immediato allontanamento di cui al comma 7 e i casi di comprovata urgenza, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica.

7-quater. Il cittadino dell'Unione nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di divieto di reingresso nel territorio nazionale previsto dai commi *7-bis* e *7-ter* può presentare domanda di revoca del divieto dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia trascorsa la metà del termine di vigenza del divieto, ovvero tre anni. Nella domanda devono essere adottati gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, nel termine di sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha adottato il provvedimento di divieto di reingresso. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto d'ingresso nel territorio nazionale".».

1.42

BRUTTI Massimo, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza», aggiungere le seguenti: «, quando i comportamenti della persona da allontanare abbiano dato luogo ad un concreto pericolo di commissione di reati o siano comunque incompatibili con la civile e sicura convivenza.».

1.35

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», secondo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore» e al terzo periodo, sostituire la parola: «inferiore» con la seguente: «superiore».

1.29

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «nei casi di comprovata urgenza il termine non può essere superiore a 10 giorni».

1.12

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «il termine è ridotto a 10 giorni nei casi di comprovata urgenza».

1.48

MANZIONE

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», terzo periodo, sostituire le parole: «fatti salvi i casi di comprovata urgenza» con le seguenti: «il termine è ridotto a 15 giorni nei casi di comprovata urgenza».

1.43

BRUTTI Massimo, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salva la competenza per il procedimento di convalida, comunque spettante nei confronti dei cittadini dell'Unione o dei loro fami-

liari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, al tribunale in composizione monocratica».

1.11

PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con il seguente:

«7-ter. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Il provvedimento di allontanamento non può essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del soggetto attinenti a ragioni di prevenzione generale. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza quando il destinatario del provvedimento ha riportato, nel quinquennio precedente, almeno una condanna definitiva, emessa da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o in danno di minori, ovvero per uno dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero è sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva, in quanto indiziato di appartenere a un'associazione per delinquere, qualora, sulla base di dati di fatto obiettivi, possa ragionevolmente ritenersi che la presenza del destinatario del provvedimento, nel territorio dello Stato, sia gravemente pregiudizievole per l'incolumità di una o più persone. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati di fatto obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento, né ragioni di prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.30

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter» con il seguente:

«7-ter. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, si ritiene sussistano motivi imperativi di pubblica sicurezza quando il destinatario del provvedimento ha riportato, nel quinquennio precedente, almeno una condanna definitiva, emessa da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o in danno di minori, ovvero per uno dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero è sottoposto a misura di prevenzione personale definitiva, in quanto indiziato di appartenere ad un'associazione per delinquere, qualora, sulla base di dati di fatto obiettivi, possa ragionevolmente ritenersi che la presenza del destinatario del provvedimento, nel territorio dello Stato, sia gravemente pregiudizievole per l'incolumità di una o più persone. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati di fatto obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario dello stesso, né da ragioni di prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.15

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti:

«7-ter. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minac-

cia concreta, effettiva e grave alla dignità umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniere nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento che appartenga ad una di tali categorie. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.49

MANZIONE

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti:

«7-ter. Ai fini della adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza, quando risulti – sulla base di specifici e comprovati elementi di fatto – che la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto, attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero dell'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini della adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giu-

dice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi – anche tentati – commessi mediante violenza o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più delitti di cui all'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.14

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter», con i seguenti:

«7-ter. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato, del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, sussistono motivi imperativi di pubblica sicurezza, quando risulti, sulla base di specifici e comprovati elementi di fatto, che la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto, attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza sul territorio nazionale incompatibile con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, commessi mediante violenza o contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n.69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti. Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento medesimo, né da ragioni di prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.44

BRUTTI Massimo, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso: «7-ter» con i seguenti:

«7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando risulti, sulla base di specifici elementi di fatto che il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che ledono gravemente o mettono in concreto attuale e grave pericolo la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua ulteriore permanenza nel territorio dello Stato incompatibile con la civile e sicura convivenza.

7-quater. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005 n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione disposte da autorità straniera nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento che appartenga ad una di tali categorie».

1.13

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «7-ter», con il seguente:

«7-ter. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare

che non abbia la cittadinanza di uno stato membro, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto:

a) delle eventuali condanne emesse nei confronti del destinatario del provvedimento, anche da un giudice straniero, per uno o più delitti non colposi, anche tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero per uno o più dei delitti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, ovvero di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i medesimi delitti;

b) delle misure di prevenzione disposte, anche da autorità straniera, nei confronti del destinatario del provvedimento. Qualora sussista una delle due condizioni di cui alle lettere a) e b), il prefetto può adottare il provvedimento di allontanamento di cui al primo periodo, ove ricorra l'urgenza di allontanare dal territorio dello Stato il destinatario del provvedimento, in quanto sulla base di dati obiettivi possa ragionevolmente ritenersi che la sua permanenza in Italia rappresenti un pericolo grave, concreto ed effettivo per la pubblica incolumità. Nell'adottare il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma, il prefetto indica i dati obiettivi sulla base dei quali si giustifica il provvedimento medesimo. Il provvedimento di allontanamento di cui al presente comma non può comunque essere motivato da ragioni estranee al comportamento individuale del destinatario del provvedimento, né da ragioni di prevenzione generale».

Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo le parole: «sicurezza pubblica», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «non potendo comunque fondarsi su ragioni di prevenzione generale».

1.36

EUFEMI

Al comma 1, lettera e), capoverso «7-ter», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi di incompatibilità rientra la mancanza anche parziale di mezzi di sussistenza o, comunque, la comprovata situazione di garanzia dell'esistenza di tali mezzi nell'ambito familiare».

1.16

RUSSO SPENA, SALVI, PALERMI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.50

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286"».

1.4

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «fino a tre anni» con le altre: «da uno a cinque anni».

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 5-quater, primo periodo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e nel secondo periodo le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da diciotto mesi a cinque anni».

1.5

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine: «e le parole: "ed è nuovamente allontanato con accompagnamento immediato" sono sostituite dalle seguenti: "Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con ac-

compagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato"».

1.51

MANZIONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 9, le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis", e le parole: "quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato", sono sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza"; dopo le parole: "dal territorio nazionale." è aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.25

RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.6

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente:

"Art. 20-bis. (*Violazione del divieto di reingresso*). 1. Il cittadino comunitario che, in violazione del divieto di reingresso di cui ai commi 7-bis e 7-ter, rientra nel territorio nazionale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Si procede con il rito direttissimo. Con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti vengono disposte le misure di sicurezza, immediatamente esecutive, dell'espulsione con accompagnamento immediato e del divieto di reingresso per dieci anni"».

1.26

BACCINI, BUTTIGLIONE, CICCANTI, DE POLI, D'ONOFRIO, EUFEMI, FANTOLA, FORTE, LIBÈ, MAFFIOLI, MANINETTI, MANNINO, MARCONI, MONACELLI, NARO, PIONATI, POLI, RUGGERI, TREMATERRA, ZANOLETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto il seguente:

"Art. 20-bis. (*Fondo speciale*). 1. È istituito per le finalità di cui all'articolo 20, e in particolare per gli accertamenti disposti dal prefetto territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di allontanamento di cui al comma 7-bis, un fondo di 500 milioni di euro annui. Per l'onere derivante, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio"».

1.17

RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI

Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, dopo le parole: «commi 3», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'ultimo periodo,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può richiedere al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anche in via di urgenza, l'applicazione, nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno in una determinata località e l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata. Qualora il destinatario del provvedimento sia privo di dimora, gli è data facoltà di indicare quale domicilio utile il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino o la sede di una associazione privata disposta a consentire la domiciliazione. La violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale, ivi compresa la dimora nei centri, determina l'applicazione della pena di cui all'articolo 650 del codice penale».

1.31

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Al comma 2, capoverso: «Art. 20-bis», nel comma 1, dopo le parole: «commi 3», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'ultimo periodo,».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine dell'applicazione della norma di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attesa della decisione sulla richiesta di nullaosta, il questore può richiedere al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, anche in via d'urgenza, l'applicazione, nei confronti del destinatario del provvedimento di allontanamento, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno in una determinata località e l'obbligo di dimora in determinate ore della giornata. Qualora il destinatario del provvedimento sia privo di dimora, gli è data facoltà di indicare quale domicilio utile il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino o la sede di un'associazione privata disposta a consentire la domiciliazione. La violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza spe-

ciale, ivi compresa la dimora nei CPT, determina l'applicazione della pena di cui all'articolo 650 del codice penale».

1.45

BRUTTI Massimo, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 20-bis», nel comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea può essere applicata ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, solo qualora le misure di prevenzione di sorveglianza speciale o, in caso di necessità, la misura degli arresti domiciliari di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale non siano applicabili o non appaiano adeguate ad assicurare l'esecuzione dell'espulsione. Nei suddetti casi la durata dell'applicazione della misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea non può comunque superare i quindici giorni».

1.18

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo 4, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Qualora il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, deduca in giudizio elementi di fatto in termini gravi, precisi e concordanti incombe alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento"».

1.19

PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo 4, comma 5, sono soppresse le parole: "del soggetto leso"».

1.20

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo n. 215 del 2003, all'articolo 2, comma 3, le parole: "umiliante e offensivo" sono sostituite con le seguenti: "umiliante o offensivo"».

1.7

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 è inserito il seguente:

"Art. 21-bis.

(Adempimenti a seguito di allontanamento)

1. Unitamente al provvedimento di allontanamento previsto dagli articoli 20 e 21, non eseguito immediatamente, è consegnata all'interessato una attestazione dell'obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare al posto di polizia di frontiera o al Consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.

2. Il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato che non provveda alla presentazione dell'attestazione di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché con l'immediato allontanamento ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.46

BRUTTI Massimo, CASSON, MAGISTRELLI

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, dopo le parole: "quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato", sono inserite le seguenti: "ai sensi degli articoli 6 e 7"».

1.52

MANZIONE

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «del Paese di cittadinanza dell'allontanato», con le seguenti: «di un Paese dell'Unione europea».

1.21

PALERMI, RUSSO SPENA, SALVI, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «Paese di cittadinanza dell'allontanato» aggiungere le seguenti: «ovvero presso il consolato italiano di un qualsiasi Paese dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «è punito», fino a: «euro» con le seguenti: «si applica la pena di cui all'articolo 650 del codice penale».

1.22

PALERMI, SALVI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, TIBALDI, CASSON, VILLONE, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

1.55

MANZIONE

Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», sostituire le parole da: «è punito» fino a: «euro» con le seguenti: «si applica la pena di cui all'articolo 650 del codice penale».

1.9

CASSON, DI LELLO FINUOLI, BULGARELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - (*Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento*). – 1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20, comma 7, può essere presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica di Roma.

2. Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

3. Il ricorso di cui al comma 1 può essere accompagnato da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziaria ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21 può essere presentato ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorità che lo ha disposto. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento e deciso entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso.

5. Il ricorso può essere sottoscritto personalmente dall'interessato e può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione è autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che ne certificano l'autenticità e ne curano l'inoltro immediato, via postacelere e via telefax, all'autorità giudiziaria italiana. Presso le stesse autorità sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

6. La parte può stare in giudizio personalmente.

7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedi-

mento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

9. Il Tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Se il Tribunale non decide entro i termini di cui al comma 4 del presente articolo, il ricorso si intende accolto.

10. Nel caso in cui il ricorso sia respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale."».

1.8

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Al comma 4, lettera d), capoverso «7.», secondo periodo, dopo le parole: «Fino all'esito dell'istanza di sospensione,» inserire le seguenti: «che deve essere decisa entro sessanta giorni dalla sua presentazione,». Aggiungere, al termine del secondo periodo, le seguenti parole: «il provvedimento viene comunque eseguito se decorre il termine di sessanta giorni senza la decisione del giudice».

1.53

MANZIONE

Al comma 4, lettera d), capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del» con la seguente: «al».

1.23

RUSSO SPENA, PALERMI, SALVI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI

Al comma 4 lettera d), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del», con le seguenti: «al» e sopprimere le parole: «gravi turbative o».

1.32

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Al comma 4 lettera d), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «alle fasi essenziali del», con le seguenti: «al» e sopprimere le parole: «gravi turbative o».

1.24

SALVI, PALERMI, RUSSO SPENA, CASSON, VILLONE, BULGARELLI, TIBALDI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In tale ultimo caso, la partecipazione al procedimento di ricorso è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

1.54

MANZIONE

Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In tale ultimo caso, la partecipazione al procedimento di ricorso è effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

1.33

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Al comma 4, lettera d), capoverso «8», dopo il primo periodo inserire il seguente: «In quest'ultimo caso, la partecipazione al procedimento

è garantita facendo ricorso alle modalità di cui all'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale».

1.0.2

RUSSO SPENA, PALERMI, DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, CASSON, BULGARELLI, TIBALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

1. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"; e la parola: "giudice", è sostituita dalla seguente: "tribunale".

2. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere"».

1.0.3

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

1. All'articolo 13, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"; e la parola: "giudice", è sostituita dalla seguente: "tribunale".

2. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della Convenzione, è punito:

a) con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere"».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), al comma 7 ivi richiamato, viene aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato in termini di convalida giurisdizionale dall'articolo 1-bis del presente decreto».

1.0.1

SCHIFANI, MATTEOLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, CUTRUFO, MANTOVANO, PALMA, CALDEROLI, MAFFIOLI, SARO, STORACE, PASTORE, SAPORITO, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14 comma 1 sono soppresse le parole: "non subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13;"

b) è abrogato l'articolo 18;

c) è abrogato l'articolo 19.

1.0.5

MANZIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13 comma 5-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, le parole: "giudice di pace" – ovunque ricorrano – sono sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione monocratica"; e la parola: "giudice" è sostituita dalla seguente: "tribunale"».

DIFESA (4^a)

Martedì 20 novembre 2007

122^a Seduta*Presidenza del Presidente***DE GREGORIO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Verzaschi.**La seduta inizia alle ore 16,05.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente DE GREGORIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sul grave attentato subito da un convoglio del contingente militare italiano nei pressi di Delaram e sulle condizioni di sicurezza in Afghanistan

Prendono preliminarmente la parola la senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) (chiede, anche a nome dei senatori Giannini e Palermi, che la materia venga per il prosieguo trattata congiuntamente alla Commissione affari esteri), il senatore ZANONE (Ulivo) (sollecita una seduta

congiunta con la Commissione affari esteri finalizzata ad approfondire, prima del 10 dicembre prossimo, la situazione dell'aera balcanica e del Kosovo in particolare), la senatrice PISA (*SDSE*) (ricorda che sull'andamento delle missioni internazionali il suo Gruppo aveva richiesto l'istituzione di un gruppo parlamentare di monitoraggio e ribadisce la necessità quanto meno di sviluppare, congiuntamente alla Commissione esteri, un'indagine conoscitiva sul tema; ribadisce comunque l'esigenza di un'interlocuzione costante tra il Governo ed il Parlamento sulla materia) ed il senatore RAMPONI (*AN*) (evidenzia l'esigenza che il Governo mantenga l'impegno a riferire con cadenza semestrale su questi argomenti alle competenti Commissioni parlamentari).

Il presidente DE GREGORIO assicura che sottoporrà al prossimo ufficio di presidenza della Commissione tali richieste, di cui condivide pienamente la fondatezza.

Il sottosegretario VERZASCHI svolge quindi un intervento sui temi oggetto delle comunicazioni, fornendo dettagli in merito all'esplosione avvenuta il 16 novembre scorso al passaggio di un convoglio italiano nei pressi di Delaram. Rileva che l'accaduto conferma la perdurante pericolosità del teatro afgano e fornisce altresì una ricostruzione di ulteriori episodi avvenuti a partire dal 30 ottobre scorso nella regione ovest dell'Afghanistan, che si trova sotto la responsabilità italiana.

Seguono interventi del presidente DE GREGORIO (sottolinea l'importanza della recrudescenza terroristica in Afghanistan, evidenziando i rischi di irachizzazione del conflitto in quell'area), nonché dei senatori MARTONE (*RC-SE*) (domanda una valutazione più accurata sulla situazione, sottolineando che la diversità, in termini di instabilità, della situazione odierna impedisce di pensare che la missione possa restare immutata. Chiede inoltre come il Governo valuti l'attuale situazione a Kabul, se si preveda e in quali termini un rafforzamento del contingente italiano in quel paese, se risulti un supporto italiano alle operazioni svolte all'interno di *Enduring Freedom* e se il Governo sia a conoscenza di reati di tortura di cui si sarebbero macchiate le truppe ISAF) e PISA (*SDSE*) (domanda in particolare le ragioni della recrudescenza della situazione afgana e sottolinea che gli eventuali reati di tortura assumerebbero una gravità ancora maggiore, atteso l'impegno di cooperazione che l'Italia svolge nel settore della giustizia in Afghanistan).

Replica il sottosegretario VERZASCHI, evidenziando in particolare che il rafforzamento dei talebani in Afghanistan deriva dall'aiuto ricevuto dai paesi vicini e dal loro spostamento in direzione della zona a controllo italiano. Ribadisce comunque che l'Italia fornisce supporto alle truppe afgane, nel quadro della missione ISAF, e si dice certo che, con l'approssimarsi dei rigori invernali, le azioni terroristiche dei talebani sulla *Ring Road* verranno a diminuire. Sottolinea inoltre che l'*intelligence* italiana

sta svolgendo un lavoro capillare per evitare la degenerazione del conflitto. Dopo essersi dichiarato non a conoscenza di episodi di tortura nei confronti dei prigionieri, che andrebbero comunque stigmatizzati e condannati nel modo più duro, rileva che, nel momento in cui l'Italia assumerà il comando a Kabul, si renderà necessario un rafforzamento del contingente, che avverrà comunque nell'ambito degli impegni assunti dinanzi al Parlamento.

In risposta ad ulteriori quesiti posti dalla senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) e dal senatore RAMPONI (AN), assicura infine che il Governo perseguirà tutte le azioni idonee per garantire il massimo livello di sicurezza del contingente italiano.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per i chiarimenti forniti e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 20 novembre 2007

125^a Seduta

Presidenza della Presidente
DONATI

Interviene il presidente dell'ANAS S.p.A., dottor Pietro Ciucci, accompagnato dai condirettori generali, dottor Stefano Granati e avvocato Carlo Bucci, dal capo ispettorato vigilanza concessioni autostradali, architetto Mauro Coletta, dal capo servizio pianificazione strategica, ragioniere Erminio Graziosi, dal direttore relazioni esterne e rapporti istituzionali, dottor Giuseppe Scanni e dal capo servizio rapporti istituzionali, avvocatessa Roberta Lancetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente DONATI, avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione conviene e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'ANAS S.p.A. e sullo stato delle concessioni autostradali in Italia: audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A. sul piano degli investimenti 2007-2011 e sul piano economico-finanziario 2007-2012 dell'ANAS S.p.A., nonché sulle convenzioni autostradali

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del 16 maggio 2007.

La PRESIDENTE dopo aver ricordato i temi e le finalità dell'indagine conoscitiva, introduce l'audizione dando la parola al dottor Ciucci.

Il dottor CIUCCI, dopo aver brevemente ricordato i contenuti dell'audizione svolta presso la Commissione nell'ottobre del 2006, si sofferma sulle misure organizzative e di ridefinizione del sistema delle regole, nel quale opera la società ANAS S.p.A., adottate anche alla luce degli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dall'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione. Al riguardo, dopo aver rilevato come l'attuale titolare dell'ufficio di Alto Commissario si sia recentemente espresso in senso positivo sulle modifiche organizzative apportate dalla società per far fronte all'esigenze di risanamento rilevate nell'indagine conoscitiva su richiamata, si sofferma sullo sforzo compiuto dalla azienda per accelerare la realizzazione del piano degli investimenti.

Dopo essersi soffermato sullo stato di avanzamento dei lavori, per l'ammodernamento della rete autostradale, con particolare riferimento alla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, svolge talune considerazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda, dando conto dei risultati raggiunti a partire da luglio 2006, dei risultati del bilancio di esercizio 2005 e delle prospettive per il 2006, nonché delle problematiche finanziarie connesse con il disegno di legge finanziaria per il 2008.

Dopo aver svolto talune considerazioni sul piano degli investimenti e sulle prestazioni di servizi descritti nell'apposito allegato al contratto di programma suddetto, tratta della nuova disciplina convenzionale volta a regolare i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e la concessionaria ANAS S.p.A., soffermandosi in particolare sugli obblighi dell'azienda relativi alla struttura separata per la vigilanza sui concessionari autostradali e sugli impegni connessi al sistema autostradale in concessione.

Dopo aver dato conto dei poteri di controllo e di vigilanza attribuiti al Ministero concedente, nonché delle modalità di accertamento e di sanzionamento degli inadempimenti degli obblighi assunti dall'ANAS S.p.A., passa a trattare dei profili relativi al nuovo piano economico-finanziario 2007-2012.

Al riguardo, dopo aver dato conto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi, si sofferma sulle principali linee guida strategiche nelle quali si articola il nuovo modello di funzionamento e finanziamento, fra le quali segnala la separazione e il rafforzamento dei ruoli di concedente e concessionaria, l'espansione e l'accelerazione del piano degli investimenti, l'introduzione di un nuovo modello di ricavo, le misure di efficientamento, nonché gli interventi per l'innovazione, la sicurezza e la qualità volti all'aumento della produttività, al miglioramento dell'efficacia e del livello di servizio offerto.

Con riferimento all'introduzione del nuovo modello di ricavo, svolge talune considerazioni sull'istituto del pedaggio ombra e sul subentro di ANAS S.p.A. nelle concessioni in scadenza. Dopo aver rilevato come la corretta implementazione del nuovo modello di funzionamento e finanzia-

mento sia in grado di assicurare il raggiungimento di importanti risultati strategici, quali l'uscita dal perimetro della pubblica amministrazione dell'azienda ai fini del calcolo del debito pubblico consolidato, l'espansione e l'accelerazione dello sviluppo della rete, la progressiva riduzione dell'impegno dello Stato per il finanziamento dello sviluppo e della gestione della rete stradale e autostradale di interesse nazionale, nonché infine il raggiungimento dell'obiettivo di uno stabile equilibrio economico e finanziario, passa a trattare le questioni connesse allo stato delle concessioni autostradali in Italia. Al riguardo, dopo aver dato conto della nuova normativa di riferimento, con particolare riguardo al contenuto della delibera Cipe del giugno 2007 e della direttiva interministeriale del luglio 2007, si sofferma sugli aspetti relativi alla contabilità regolatoria e sullo stato della procedura di ridefinizione della disciplina convenzionale, dando conto puntualmente delle società che hanno richiesto il riequilibrio del piano economico-finanziario e di quelle che non hanno chiesto tale riequilibrio, fra cui le autostrade di Venezia e Padova S.p.A.

Dopo riferito sullo stato degli investimenti realizzati dalle concessionarie autostradali, si sofferma sull'attività di controllo esercitata dall'ANAS S.p.A. sulle società concessionarie e sul sistema di contestazione degli inadempimenti. Conclude riferendo sulle misure connesse alla ritardata attuazione dei programmi di investimento, sulla conseguente sospensione totale o parziale degli adeguamenti tariffari per l'anno 2007 e sulla disciplina del sistema sanzionatorio.

Il senatore GRILLO (*FI*), dopo aver espresso apprezzamento per il contenuto della relazione testè svolta, chiede – tenuto conto dell'impossibilità per i senatori di Forza Italia, in ragione di improrogabili ed oggettivi impegni del proprio gruppo parlamentare, di partecipare al prosieguo dei lavori – che il seguito dell'audizione sia rinviata ad altra seduta.

Il senatore MARTINAT (*AN*), dopo aver dichiarato di concordare con la richiesta del senatore Grillo di proseguire l'audizione del presidente dell'ANAS S.p.A. in un'ulteriore seduta, svolge talune considerazioni sugli interventi per il deconsolidamento dell'ANAS S.p.A., chiedendo se tali misure siano compatibili con l'orientamento degli organismi comunitari ed in particolare di Eurostat. Dopo aver svolto riflessioni critiche sull'oggettivo efficientamento dell'azienda, con particolare riferimento allo stato dei lavori di realizzazione dei mega-lotti 5 e 6 della autostrada Salerno-Reggio Calabria, si sofferma sul tema relativo alla compatibilità degli schemi di convenzione unica stipulati con le singole concessionarie autostradali e le linee guida attualmente ancora in fase di elaborazione. Dopo aver chiesto di chiarire le ragioni del sostanziale blocco dei lavori autostradali, pone quesiti in merito allo stato degli investimenti autostradali realizzati dalle società concessionarie nella regione Veneto, con particolare riferimento all'autostrada Brescia-Padova S.p.a.

Il senatore TREMATERRA (*UDC*), dopo aver chiesto chiarimenti in ordine al modello di esercizio, pone quesiti sullo stato dei cantieri nella tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria.

Il senatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), dopo aver svolto talune considerazioni sul deconsolidamento dell'ANAS S.p.A. e sul subentro dell'azienda nelle concessioni in scadenza, si sofferma sul tema del nuovo sistema di pedaggiamento. Dopo aver sollecitato una riflessione sul ruolo dell'ANAS S.p.A. quale autorità di vigilanza, da un lato, e società concessionaria, dall'altro, e sull'esigenza quindi di prevedere l'istituzione di un'apposita autorità indipendente, si sofferma sulla questione relativa ai mancati investimenti realizzati dalle società concessionarie, chiedendo al Presidente dell'ANAS S.p.A. di valutare l'opportunità di sanzionare tali inefficienze anche con la riduzione della durata della concessione.

Dopo aver posto quesiti sulla sorte dei contenziosi connessi a vicende estranee al rapporto concessorio, una volta approvate le nuove convenzioni uniche, con particolare riguardo agli esosi costi processuali, chiede chiarimenti in ordine agli investimenti realizzati dall'ANAS S.p.A. tenuto conto dei trasferimenti previsti nella legge finanziaria per il 2007.

Conclude ponendo quesiti sullo stato dei lotti autostradali 5 e 6 della Salerno-Reggio Calabria e sulla compatibilità degli schemi di convenzione unica con le linee guida in corso di approvazione.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*), dopo aver svolto talune considerazioni sul processo di deconsolidamento dell'azienda e sul federalismo autostradale, chiede chiarimenti in ordine alle prospettive di traffico e ai risultati derivanti dalla soppressione delle clausole compromissorie e dalla revisione delle tariffe. Pone infine domande sul tema dell'affidamento diretto dei servizi di manutenzione.

La presidente DONATI, dopo aver svolto talune considerazioni sul nuovo sistema di pedaggiamento e sulla sua compatibilità comunitaria, sollecita una riflessione sul tema relativo alla realizzazione delle opere attraverso il ricorso alla finanza di progetto e alla proroga di talune delle concessioni autostradali in essere.

In relazione alla mancata registrazione del piano economico e finanziario da parte della Corte dei Conti chiede di conoscere i rilievi critici formulati.

Il dottor CIUCCI, dopo aver fornito chiarimenti in ordine alla compatibilità comunitaria del nuovo sistema di pedaggiamento, si sofferma sulla questione relativa alla soppressione delle clausole compromissorie e sullo stato dei lavori della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria. Dopo aver replicato ai quesiti relativi al modello di esercizio, affermando la priorità della difesa del ruolo patrimoniale della rete stradale, svolge considerazioni sul tema del federalismo autostradale.

Dopo aver svolto talune precisazioni sul subentro dell'ANAS S.p.A. nelle concessioni in scadenza, si sofferma sulla questione relativa al ruolo di concessionaria e di autorità di vigilanza spettante all'azienda. Fornisce quindi elementi di risposta sul tema relativo ai benefici conseguiti dalle concessionarie in ragione dei ritardi negli investimenti.

Dopo aver risposto ai quesiti relativi agli effetti sul contenzioso derivanti dalla stipulazione delle nuove convenzioni uniche, si sofferma sulla situazione della concessionaria Bre.Be.Mi e sullo stato dei lavori avviati dall'ANAS S.p.A. attraverso l'utilizzazione delle risorse stanziata nella legge finanziaria per il 2007.

Dopo aver trattato della questione relativa alla redazione delle linee guida di contabilità regolatoria, fornisce ulteriori precisazioni sugli effetti derivanti dalla soppressione delle clausole compromissorie. Replica quindi ai quesiti relativi alle procedure di affidamento dei servizi di manutenzione.

Dopo aver svolto talune considerazioni sull'istituto della finanza di progetto, si sofferma nuovamente sul tema del subentro dell'ANAS S.p.A. nelle concessioni in scadenza anche tenendo conto della proroga di talune convenzioni autostradali, fra cui l'autostrada Brescia-Padova e l'Autocamionale della Cisa.

La presidente DONATI, accedendo alla richiesta formulata dal senatore Grillo, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 20 novembre 2007

97^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TREU

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(1515) BOBBA ed altri.** – *Norme per la promozione del welfare familiare e generazionale***(1544) VALPIANA ed altri.** – *Istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine***(1576) LIVI BACCI ed altri.** – *Istituzione del Fondo per i neonati e dotazione di capitale per i Giovani***(1306) BURANI PROCACCINI ed altri.** – *Legge quadro sulla famiglia***(1633) PISANU ed altri.** – *Disposizioni in materia di libertà economica della famiglia*
(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1306 e 1633, congiunzione con i disegni di legge nn. 1515, 1544 e 1576 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1515, 1544 e 1576, congiunzione con i disegni di legge nn. 1306 e 1633 e rinvio)

Il presidente relatore TREU avverte che con lettera del 17 ottobre 2007 il Presidente del Senato ha deferito alla Commissione i disegni di legge n. 1303 e n. 1633, già assegnati alla 1^a Commissione permanente, per ragioni di connessione con i disegni di legge n. 1515, n. 1544 e n. 1576, il cui esame congiunto è già stato avviato dalla Commissione in sede referente. Ricorda che non è stato possibile iniziare l'esame dei predetti disegni di legge prima della seduta odierna, poiché la nuova assegnazione è intervenuta nel periodo compreso tra la data di deferimento del disegno di legge finanziaria e quella della votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, avvenuta la scorsa settimana: durante tale periodo, infatti, ai sensi dell'articolo 126, comma 11 del Regolamento, è vietato iscrivere all'ordine del giorno delle Commissioni e dell'Assemblea disegni di legge comportanti variazioni di spesa o di entrata.

Introduce quindi l'esame congiunto il relatore alla Commissione ROILO (*Ulivo*), il quale ricorda preliminarmente che il disegno di legge quadro sulla famiglia, di iniziativa della senatrice Burani Procaccini e di altri senatori, partendo da alcune premesse di carattere generali sulla famiglia come «cellula primigenia» della società e sul suo rapporto con le istituzioni pubbliche, si richiama al dettato dell'articolo 29 della Costituzione, per delineare una articolata normativa volta ad assicurare al nucleo familiare e ai suoi singoli componenti, una serie di diritti fondamentali.

La relazione posta in premessa al disegno di legge individua inoltre nella scarsità di mezzi e di servizi messi a disposizione dallo Stato alle famiglie o alle giovani coppie che aspirano al matrimonio uno dei motivi principali della bassissima percentuale di natalità e del crescente numero delle convivenze di fatto e di separazioni coniugali. In relazione a tale situazione, il disegno di legge intende predisporre un intervento di sostegno economico per la famiglia, da parte dello Stato, tale da rimuovere ogni ostacolo che ne impedisce il pieno sviluppo e la funzionalità sociale, e da garantire i diritti di ogni singola persona, sia essa uomo, donna, bambino, secondo principi di uguaglianza e pari dignità sociale. In particolare, l'articolo 1, nell'indicare le finalità del provvedimento, richiama le principali norme costituzionali in materia, nonché i principi contenuti in dichiarazioni e trattati internazionali, a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

L'articolo 2, nel dettare i principi generali della normativa, impegna lo Stato a favorire la creazione e l'incremento di adeguati servizi pubblici rivolti a supporto dei bisogni dei membri della famiglia, anche in collaborazione con le regioni, le province ed i comuni, mentre l'articolo 3 definisce i principi per la legislazione regionale, tra i quali il relatore segnala quelli relativi al sostegno del valore sociale della maternità e della paternità coscienti e responsabili, alla realizzazione di forme di intervento, anche di tipo economico, volte a garantire alle donne un sostegno morale e materiale nell'affrontare la maternità dentro e fuori il matrimonio, alla garanzia del diritto alla salute di ogni componente della famiglia e alla promozione di una cultura di sostegno delle relazioni familiari e dell'associazionismo, nonché di iniziative pubbliche e private di assistenza sociale, anche di tipo domiciliare, in favore di soggetti vittime di maltrattamenti, abusi e violenza psicofisica in ambito familiare, con particolare attenzione ai bambini e alle donne.

Sul piano delle politiche fiscali – prosegue il relatore –, il disegno di legge dispone, all'articolo 4, che i soggetti passivi dell'imposta appartenenti ad un nucleo familiare possano congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione mediante il criterio del quoziente familiare, ai sensi delle disposizioni recate dal medesimo articolo. L'opzione ha durata annuale ed è irrevocabile, può essere esercitata da ciascuno dei soggetti interessati o in qualità di contribuente o in qualità diversa da contribuente e la sua efficacia è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni, puntualmente indicate nel testo.

L'articolo 5 pone l'affermazione del principio della sussidiarietà orizzontale in ambito sociale, come premessa per la valorizzazione da parte dello Stato dell'associazionismo familiare; in base a tale principio, sono gestite dal servizio pubblico le funzioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui svolgono la propria attività; in particolare, il comma 4 istituisce, presso il Ministero delle politiche per la famiglia, il registro nazionale delle associazioni familiari.

L'articolo 6 detta norme per l'assistenza in famiglia di malati, anziani e disabili, prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, mentre l'articolo 7 istituisce, sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo di 250 milioni di euro per la copertura delle spese sostenute e documentate per l'attuazione del diritto allo studio e all'istruzione, con la possibilità di erogare contributi in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, sulla base di determinati requisiti attinenti al reddito e al numero dei componenti della famiglia.

Con l'articolo 8 è istituita una carta di credito familiare per la concessione di agevolazioni subordinate alla condizione familiare ed economica dei beneficiari, destinata a soddisfare le esigenze di carattere abitativo, lavorativo, economico e sociale delle famiglie, mentre l'articolo 9 reca le disposizioni di carattere finanziario, a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione della nuova disciplina.

Un diverso approccio, incentrato esclusivamente sui profili fiscali, presenta invece il disegno di legge n. 1633, recante disposizioni in materia di libertà economica della famiglia, d'iniziativa del senatore Pisanu e di altri senatori. Partendo da premessa analoghe a quelle del disegno di legge n. 1306, e guardando con particolare preoccupazione agli effetti economici e sociali della diminuzione delle nascite e del conseguente invecchiamento della popolazione, il disegno di legge prospetta un ruolo attivo del fisco nella creazione di nuove famiglie e nella promozione della natalità, attraverso il riconoscimento dei costi derivanti dal mantenimento dei figli e degli oneri derivanti dai doveri che i coniugi si assumono con la celebrazione del matrimonio.

La relazione che accompagna il disegno di legge – prosegue il relatore – osserva che attualmente il sistema italiano, nel prevedere una combinazione di detrazioni dalle imposte e di assegni familiari, pur offrendo un aiuto apprezzabile alle famiglie, non è riuscito ad arrestare il declino demografico a causa della sua limitatezza economica; con riferimento al sistema del quoziente familiare, la stessa relazione – in questo differenziandosi dal disegno di legge n. 1306 – ne eccepisce la difficile applicabilità, specialmente nel contesto della legislazione fiscale italiana e considera più praticabile la deduzione dall'imponibile di una percentuale del reddito di uno o di entrambi i coniugi, nel caso dispongano di reddito tutti e due. La percentuale aumenterebbe nel caso di figli a carico.

Secondo i proponenti, il sistema proposto consentirebbe un consistente alleggerimento fiscale in favore di tutte le famiglie: l'onere finan-

ziario, come riconosce la relazione, è piuttosto rilevante, ma sarebbe giustificato anche in relazione all'esigenza di innalzare la quota della spesa destinata alla famiglia, oggi pari, in Italia, al 3,8 per cento della spesa sociale, cioè meno della metà della media europea.

Entrando più nel dettaglio dell'articolato, il relatore si sofferma sull'articolo 1, che novella integralmente l'articolo 12 – sulle deduzioni per il sostegno del nucleo familiare – del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo, al capoverso 1, che dal reddito complessivo sia dedotto il 10 per cento dell'ammontare totale, qualora uno solo dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, svolga attività lavorativa, ovvero in qualsiasi caso in cui l'altro coniuge non possieda un reddito complessivo lordo superiore a 3.000 euro. Il capoverso 2 del novellato articolo 12 prevede invece che l'imponibile lordo dell'imposta sia ridotto del 4 per cento per ciascuno dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, nel caso in cui entrambi svolgano attività lavorativa a qualsiasi titolo. I benefici in questione vengono tuttavia graduati in funzione del reddito, mentre il capoverso 3 stabilisce che sull'imponibile lordo sia operata una riduzione del 10 per cento per ciascun figlio (del 15 per cento nel caso siano disabili), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, fino ad un importo complessivo massimo, comprensivo delle deduzioni di cui ai commi 1 e 2, non superiore al 50 per cento del reddito imponibile.

Il relatore segnala, inoltre, al capoverso 7, l'inserimento, all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, della lettera *e-bis*), con cui si stabilisce che la detraibilità dal reddito imponibile spetti anche per le spese per l'acquisto di libri di testo scolastici e di materiale scolastico sostenute per i figli minorenni in misura non superiore a 500 euro per ciascun figlio; e della lettera *e-ter*) che prevede la detraibilità delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 1.500 euro.

Inoltre, con la modifica all'articolo 10 – sugli oneri deducibili – del citato Testo unico, l'aggiunta al comma 1 della lettera *l-quinquies*) dispone che, per i canoni di locazione corrisposti dai conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale del nucleo familiare, sia riconosciuta una deduzione, graduata in base al reddito del conduttore, con l'eccezione dei contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.

L'articolo 2 reca invece misure di sostegno dei nuclei familiari composti da soggetti fiscalmente incapienti, stabilendo, al comma 1, che ai soggetti, componenti di nuclei familiari composti almeno dai coniugi non legalmente ed effettivamente separati e che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi presentino un importo di imposta netta inferiore a 100 euro ovvero siano esentati dalla presentazione della dichiarazione, sia concesso un contributo speciale annuale per il sostentamento della famiglia. Al comma 2, si stabilisce che il citato contributo non possa superare l'importo di 2.000 euro annui per ciascun componente della famiglia e sia commisurato all'importo dell'imposta sul valore aggiunto

(IVA) assolta per l'acquisto di beni destinati al sostentamento del nucleo familiare come dimostrata dalla documentazione fiscale relativa all'acquisto dei beni stessi. Al comma 3, si prevede che l'agevolazione per il sostentamento del nucleo familiare non sia cumulabile con il regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge. Al comma 4, è previsto che il Ministro dell'economia e delle finanze definisca con apposito decreto le modalità attuative dell'agevolazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 2.

L'articolo 3 prevede l'esenzione dell'unica abitazione principale del nucleo familiare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), mentre l'articolo 4 reca norme concernenti l'istituzione del fondo capitale per lo sviluppo del patrimonio abitativo delle famiglie e la cessazione della partecipazione statale alla società Sviluppo Italia S.p.a, utilizzando il medesimo importo per il finanziamento del fondo. A detto fondo è attribuita la finalità di concedere contributi straordinari per la costruzione e l'acquisto di unità immobiliari a favore dei nuclei familiari.

L'articolo 5 reca le norme di copertura finanziaria e di coordinamento finanziario stabilendo che, ai maggiori oneri e alle minori entrate di cui agli articoli 1, 2 e 3, si provveda mediante gli effetti finanziari previsti nel medesimo articolo 5, nel quale sono contemplate alcune misure di risparmio.

In considerazione della connessione dei temi affrontati nei disegni di legge illustrati con quelli contenuti nei disegni di legge n. 1515, 1544 e 1576, la cui trattazione in Commissione è già stata avviata, il relatore propone di procedere congiuntamente nell'esame in sede referente. Osserva però che il disegno di legge n. 1633 affronta esclusivamente temi di carattere fiscale, che rientrano nella sfera di competenza della Commissione finanze e tesoro. Peraltro, presso tale Commissione è pendente l'esame di quattro disegni di legge, n. 32, 843, 1129, 1309 e 1333, che hanno per oggetto proprio le materie attinenti al regime fiscale delle famiglie. Per tali motivi, sembrerebbe opportuno un approfondimento della questione, d'intesa con i proponenti del disegno di legge n. 1633 e, se del caso, con la Presidenza della 6^a Commissione permanente.

Il PRESIDENTE, nel convenire con la proposta di abbinamento, fa presente che sottoporrà ai proponenti del disegno di legge n. 1633 e, se del caso, al Presidente della 6^a Commissione permanente, le condivisibili considerazioni svolte da ultimo dal relatore Roilo.

Avverte pertanto che, fatti salvi ulteriori approfondimenti, l'esame dei disegni di legge n. 1303 e n. 1633 procederà congiuntamente con l'esame dei disegni di legge n. 1515, n. 1544 e n. 1576.

Poiché non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che a seguito delle decisioni adottate dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici, riunitosi il 13 novembre per la programmazione dei lavori, il ciclo di audizioni informali sull'attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 avrà inizio domani, mercoledì 21 novembre, alle ore 12,30 con l'audizione dei rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cisl, Confsal e Cub e proseguirà nella stessa giornata, alle ore 16, con l'audizione di rappresentanti di Usae, Cida, Confedir, Cna, Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Martedì 20 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 12,15.

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sullo stato di attuazione della normativa e delle prassi applicative in materia di sequestro, confisca e destinazione dei beni alla criminalità organizzata

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce la seduta all'ordine del giorno, dedicata al seguito dell'esame della proposta di relazione sui beni confiscati, già illustrata dal relatore Lumia nella seduta dell'11 luglio 2007.

Interviene per formulare osservazioni sulla relazione il senatore Guido CALVI (*ULIVO*).

Interviene quindi il deputato Giuseppe LUMIA (*PD-U*) in replica al complesso degli interventi sulle linee generali, riservandosi di depositare il testo riformulato della proposta di relazione.

Francesco FORGIONE, *presidente*, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Intervengono sui lavori della Commissione il senatore Nuccio IO-
VENE (*SDSE*), il deputato Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (*PD-
U*), i senatori Franco MALVANO (*FI*) e Guido CALVI (*ULIVO*).

Francesco FORGIONE, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti comunica che la Commissione è convocata per la votazione finale sulla relazione il giorno martedì 27 novembre 2007.

La seduta termina alle ore 13,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMITATO PARLAMENTARE**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 20 novembre 2007

Presidenza del Presidente
Sandro GOZI

La seduta inizia alle ore 14.

Indagine conoscitiva sulla immigrazione e l'integrazione: audizione del Direttore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, Prof. Enrico Pugliese

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione del Direttore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, Enrico Pugliese.

Il Direttore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, Enrico PUGLIESE, svolge un ampio e dettagliato intervento sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Mercedes FRIAS (*RC-SE*) e Sandro GOZI, *presidente*.

Il Direttore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, Enrico PUGLIESE, risponde alle considerazioni e ai quesiti che gli sono stati posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Sandro GOZI, *presidente*, ringrazia il Direttore dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, Enrico Pugliese e i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE**

Martedì 20 novembre 2007

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
FUDA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, l'avvocato Giorgio Buso, responsabile del servizio legislativo della Confagricoltura.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FUDA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno dell'odierna seduta ed in forma che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La pubblicità dei lavori della seduta sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: audizione del responsabile del settore legislativo della CONFAGRICOLTURA

Il presidente FUDA ringrazia l'avvocato Buso per avere accolto l'invito rivolto dalla Commissione e ricorda che, conclusa la ricognizione delle problematiche riguardanti la semplificazione della legislazione nel campo della logistica, la Commissione intende focalizzare la propria attenzione sul settore dell'agricoltura, al fine di valutare l'impatto sulla compe-

tività delle imprese operanti in quel settore di una serie di norme che potrebbero essere abrogate o fatte oggetto di riordino ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

L'avvocato BUSO svolge un'ampia relazione, segnalando che la semplificazione in agricoltura è una necessità improcrastinabile per favorire la competitività del sistema agroalimentare italiano e deve diventare un preciso obiettivo politico, che coinvolga i diversi livelli di governo (Stato, Regioni, enti locali) al loro interno (semplificazione orizzontale) e nei rapporti fra i diversi livelli di governo (semplificazione in senso orizzontale nei rapporti centro e periferia).

Prendono quindi la parola, per svolgere osservazioni e porre quesiti, i deputati MELLANO e LEDDI MAIOLA, i senatori BANTI e SAPO-RITO, nonché il Presidente FUDA, ai quali replica l'avvocato BUSO.

Il PRESIDENTE ringrazia l'avvocato Buso e dichiara conclusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, della materia

Proposta di relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme, ai sensi dell'articolo 14, comma 21, lettera b), della legge 28 novembre 2005, n. 246, con particolare riferimento alle problematiche inerenti al settore della logistica

(Esame e rinvio)

Il presidente Fuda fa presente di aver predisposto una proposta di relazione (pubblicata in allegato) sullo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme, ai sensi della legge n. 246 del 2005, con particolare riferimento alle problematiche inerenti al settore della logistica. Nel dar conto del contenuto della proposta, ne sottolinea gli aspetti principali che, partendo dalle inefficienze dell'apparato normativo, pongono l'esigenza di una revisione e di integrazione del sistema di semplificazione legislativa introdotto dalla citata legge.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

ALLEGATO

PROPOSTA DI RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER L'ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 21, LETT. B), DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PROBLEMATICHE INERENTI AL SETTORE DELLA LOGISTICA

I. PREMESSA E SINTESI

L'attività della Commissione bicamerale per la semplificazione legislativa. Le ragioni di un'indagine conoscitiva

II. LA PROSPETTIVA DELLA SEMPLIFICAZIONE – ASPETTI GENERALI

1. *I costi della complessità*
2. *Il «peso della burocrazia» sulle aziende italiane: alcuni dati (fonte: Cnel)*
3. *Il bilancio di 10 anni di politiche di semplificazione (fonte: Cnel)*
4. *L'obiettivo della semplificazione: spunti comparativi*
5. *La semplificazione in Italia: evoluzione e tendenze*

III. LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA ED IL RUOLO DELLA COMMISSIONE BICAMERALE

1. *Il procedimento introdotto dall'art. 14 della L. 246/2005. Limiti operativi*
2. *Inefficienze del nostro apparato normativo ed esigenze di revisione e integrazione del procedimento cosiddetto «taglia leggi»*
3. *Ipotesi di riforma del sistema*
4. *Una proposta di modifica del Regolamento del Senato*

IV. LE RISULTANZE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SVOLTA

CONCLUSIONI

ALLEGATI:

- A *Sintesi stenografico dell'indagine conoscitiva per il settore della logistica*
- B *Proposta di modifica del Regolamento del Senato (Doc. II n. 13 del 10 maggio 2007)*

I. PREMESSA E SINTESI

L'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE BICAMERALE PER LA SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA.
LE RAGIONI DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA.

1. Ogni anno il costo della burocrazia per il sistema delle imprese italiane, come stimato da Unioncamere, è di 13,7 miliardi di euro, pari a circa un punto di PIL. Accanto al peso economico, quantificabile, che rallenta la produttività e la crescita del Paese, ne esiste uno ancora più pressante, e meno definibile: la proliferazione disordinata delle norme provoca un'*evaporazione* delle regole, che agli occhi dei cittadini e degli operatori economici tramuta il diritto, da fattore di sicurezza, in fattore di insicurezza ed incertezza.

Le politiche di semplificazione, iniziate in Italia con un tentativo di delegificazione per lo snellimento dei procedimenti amministrativi e la riorganizzazione dei pubblici uffici, sono approdate alle leggi annuali di riordino e riassetto per settori di competenza (semplificazione di plessi normativi): si è passati così dalla decodificazione alle codificazioni di settore. Ma non è bastato: la produzione normativa non si è mai fermata (oltre 600 nuovi atti si aggiungono ogni anno a quelli esistenti (1)), e nel frattempo non si è riusciti a mettere ordine nelle norme vigenti. Si è così approdati, con la norma «*taglia-leggi*» del 2005, ad un meccanismo automatico di sfoltimento: l'abrogazione generalizzata coinvolgerà tutte le norme antecedenti al 1° gennaio 1970 non salvate dall'Esecutivo con appositi decreti legislativi.

Per risolvere definitivamente il problema, però, non ci si può limitare alla semplificazione legislativa: il taglio e lo sfoltimento non corrispondono *tout court* alla semplificazione amministrativa, pur essendone elemento fondante. È indispensabile una strategia organica che permetta di eliminare sovrapposizioni ed antinomie, con l'individuazione di iniziative da affiancare alla semplificazione legislativa ed alle leggi annuali di semplificazione, per poter attenuare, concretamente ed efficacemente, il peso della burocrazia sul sistema produttivo nazionale, la cui competitività è elemento che va garantito.

Senza l'individuazione di un sistema che renda davvero efficace ed efficiente lo sforzo in atto, si corre il rischio di finire in una palude senza possibilità di uscita. Infatti, nonostante l'impegno di accelerare i tempi del «*taglia-leggi*», condiviso a livello politico ed istituzionale, la disordinata

(1) Si vedano, al riguardo, i dati analitici forniti dal CNEL, e riportati a pag. 7 con la relativa nota.

produzione legislativa non si ferma, si autoalimenta e continua a produrre burocrazia che si aggiunge alla burocrazia.

2. L'articolo 14, comma 20, della legge 28 novembre 2005, n. 246, assegna alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione il compito di esprimere il parere sugli schemi dei decreti legislativi che individuano le norme pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali si ritenga indispensabile la permanenza in vigore. Le disposizioni legislative anteriori a tale data, giudicate non indispensabili, e dunque non «salvate» dal Governo, si considerano abrogate.

La prima fase del procedimento abrogativo è iniziata con l'entrata in vigore della citata legge n. 246 del 2005 e dovrebbe concludersi, decorsi ventiquattro mesi, a dicembre 2007. Nell'individuare le disposizioni legislative statali vigenti, il Governo deve evidenziare incongruenze ed antinomie normative relative ai diversi settori legislativi. La Commissione, a sua volta, deve verificare «*lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme*».

In un'ottica di collaborazione istituzionale, la Commissione ha ritenuto di svolgere un'attività di controllo e di indirizzo del procedimento abrogativo, per segnalare all'Esecutivo le disposizioni che, nei diversi settori legislativi, possano essere ritenute incongrue e anacronistiche rispetto alle prioritarie esigenze di semplificazione, con particolare riguardo ai profili normativi che più interessano la competitività delle imprese e la vita dei cittadini.

A tale riguardo, la Commissione ha proceduto all'acquisizione di utili elementi informativi con l'attivazione di un'apposita indagine conoscitiva attraverso audizioni di rappresentanti delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori, nonché dei rappresentanti dei Ministeri e degli enti locali.

Nell'ambito di tale procedura informativa la Commissione ha considerato opportuno iniziare con l'audizione di un primo gruppo di soggetti individuati nell'ambito del delicato settore della logistica, per poter acquisire ulteriori elementi di valutazione che permettano non solo di approdare nei tempi fissati allo sfoltoimento, ma anche e soprattutto di comprendere se – e come - si possa raggiungere un equilibrio definitivo. Si tratta, infatti, di un settore in cui l'impatto di alcune norme statali precedenti al 1970 costituisce un serio ostacolo alla competitività delle imprese che vi operano e che si trovano svantaggiate rispetto alle concorrenti di altri Paesi, comunitari e non. Sono noti a tutti, ad esempio, gli svantaggi economici derivanti dallo sdoganare la merce nei porti italiani anziché a Rotterdam.

3. Dall'ascolto dei rappresentanti delle tante categorie operanti nella logistica è emerso un quadro molto articolato e complesso della normativa, primaria e secondaria, di settore. È emersa, in particolare, l'esigenza di armonizzare la materia, di intervenire per rendere effettive le previsioni di diverse norme. L'indagine ha posto in luce la mancanza, in diversi set-

tori della legislazione, di provvedimenti governativi attuativi di disposizioni di semplificazione già approvate dal legislatore e non attuate, per ritardi o per difficoltà operative. Questa «patologia» (non circoscrivibile al settore della logistica, ma riscontrabile in quasi tutti i settori normativi) alimenta una diffusa sensazione di «resistenza culturale» nei confronti della semplificazione. Del resto non appare giustificabile, agli occhi del cittadino (tanto meno del cosiddetto «mondo imprenditoriale»), la circostanza che, all'approvazione di tante leggi finalizzate alla semplificazione, non abbia fatto seguito la tempestiva emanazione dei provvedimenti attuativi necessari per consentire alla disposizione legislativa di semplificazione di esplicare la sua efficacia.

In questo panorama si richiede uno sforzo maggiore da parte della classe dirigente, intesa in senso lato (classe politica, apparati burocratici, ecc.): una presa d'atto e al contempo di coraggio per «rompere gli equilibri», in una società «intrisa» di complicazioni burocratiche, che generano economie parassitarie.

Le audizioni e le risultanze dell'indagine conoscitiva hanno permesso anche di valutare in modo più approfondito il ruolo della Commissione e di tutti gli attori istituzionali chiamati a dare risposte immediate, per poter passare da una semplificazione annunciata ad un effettivo miglioramento dell'apparato legislativo e burocratico.

4. La Commissione, prima di proseguire l'indagine nei confronti di ulteriori macroaree economiche, coinvolgendo i soggetti interessati, ha elaborato, sulla base degli elementi acquisiti in questa prima fase, una relazione che, oltre a fare il punto della situazione nella logistica, consenta di soffermarsi sulle problematiche inerenti alla semplificazione, al fine di pervenire alla formulazione di ipotesi operative da sottoporre a confronto e valutazione. Con tale relazione si intende, peraltro, ottemperare a quanto previsto dell'articolo 14, comma 21, della legge n. 246/2005, che assegna alla Commissione anche il compito di verificare «periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme».

La presente relazione si propone di esaminare, in maniera più approfondita, le problematiche emerse nel corso dei predetti lavori, partendo da una prima analisi del contesto economico-sociale (peso della burocrazia, bilancio delle politiche di semplificazione, evoluzioni e tendenze) e delineando, pur a grandi linee, alcuni aspetti, di ordine generale, concernenti i costi della burocrazia e la comparazione con le politiche di semplificazione adottate in altri Paesi europei.

Viene poi posta l'attenzione sui limiti operativi che caratterizzano attualmente la cosiddetta norma «taglia-leggi» e sulle esigenze di revisione e di integrazione del procedimento di semplificazione in corso.

Nelle more dell'individuazione di una strategia complessiva, di un disegno unitario che assicuri efficienza ed efficacia allo sforzo in atto per rispettare i tempi dettati dalla legge n. 246 del 2005, vengono infine avanzate alcune proposte di riforma del sistema, dettate dalla necessità di individuare le giuste sinergie affinché, ciascuno per la propria parte, si possa

giungere davvero alla necessaria semplificazione, normativa ed amministrativa, senza la quale pagheremo tutti i danni prodotti dalla lentezza burocratica: prima da cittadini, poi per i costi riflessi della mancata competitività, e dunque del mancato sviluppo economico.

Chiude la relazione l'esposizione sintetica delle prime risultanze dell'indagine conoscitiva svolta, che ha messo in luce alcune inefficienze del nostro apparato legislativo.

II. LA PROSPETTIVA DELLA SEMPLIFICAZIONE – ASPETTI GENERALI

1. I COSTI DELLA COMPLESSITÀ

La complessità delle norme e delle procedure ha un costo economico e sociale

È oramai acclarato (da una molteplicità di fonti, come l'OCSE e l'Unione europea) come la complessità di norme e procedure distolga risorse dall'attività economica e dallo sviluppo, assottigliando di alcuni punti percentuali il prodotto interno lordo dei singoli Paesi.

Al costo economico si aggiunge quello sociale: la proliferazione disordinata delle norme si risolve nella «*evaporazione*» delle regole, il diritto diviene instabile, opaco, inaccessibile. Ne risultano penalizzati i ceti più deboli, avvilito lo spirito d'impresa, avvantaggiati solo gli specialisti che fanno schermo tra il cittadino e il diritto. Il diritto, da fattore di sicurezza, si tramuta per il cittadino e per l'operatore economico in fattore di incertezza ed insicurezza.

Il tema della qualità della regolamentazione non è dunque mera questione tecnica: il suo deterioramento cagiona un disagio sociale, che incrina il rapporto dei cittadini con lo Stato. Le disfunzioni del sistema giuridico ed il conseguente affievolirsi della sicurezza giuridica del cittadino – che è principio connaturato nello Stato di diritto - è riconducibile ad una complessità normativa, non tutta dipendente da fattori oggettivi, pur presenti (si pensi all'apparizione di nuovi ambiti di regolamentazione, come ad esempio l'ingegneria genetica).

Ma la complessità delle norme e delle procedure dipende anche, se non soprattutto, da fattori non oggettivi: cattiva concezione delle leggi, scarso coordinamento tra le amministrazioni, stratificazione non calibrata delle norme, insoddisfacente accessibilità della disciplina di concreta applicazione, organizzazione dei lavori parlamentari non sempre razionale nella pratica emendativa, inadeguata valutazione (preventiva e successiva) dell'impatto della regolamentazione.

Su tali elementi è possibile e necessario intervenire: non a caso la «qualità della regolamentazione» è divenuta, oramai, tema eminente di politica legislativa, in molteplici ordinamenti occidentali.

La necessità di addivenire, in tempi rapidi, ad un sistema di *semplificazione efficiente ed efficace* emerge anche da un recente studio del CNEL, sulla competitività delle piccole e medie imprese, di cui si riportano, di seguito, alcune considerazioni riprese integralmente.

2. IL «PESO DELLA BUROCRAZIA» SULLE AZIENDE ITALIANE: ALCUNI DATI (FONTE: CNEL)

Nonostante i numerosi interventi normativi degli ultimi anni, in Italia il numero di adempimenti e di interlocutori con i quali le imprese sono tenute ad interagire, i tempi di risposta, l'incertezza derivante dall'elevato numero di norme, (spesso non chiare e continuamente soggette a modifiche), continuano a rappresentare un elevato costo per le imprese e le penalizzano rispetto a quelle di altri paesi. L'Italia, osserva l'OCSE, è un paese in cui la regolazione economica viene definita «relativamente restrittiva»: +25% rispetto alla media degli altri paesi(2). La Banca Mondiale(3) osserva che nel nostro Paese il costo per l'avvio di un'impresa è 20 volte più alto di quello che si sostiene negli Stati Uniti, 11 volte rispetto a quello di Francia e Finlandia.

L'ISTAT(4), indagando su un campione di imprese nate nel 2002 e in attività a 3 anni dalla nascita, mette in luce le principali criticità nelle prime fasi del ciclo di vita dell'impresa, quali la nascita e la prima crescita. Nello specifico della fase di inizio attività, la difficoltà giudicata più rilevante dagli imprenditori è costituita «dall'affrontare i diversi e complicati aspetti amministrativi». Due imprenditori su tre (66,4% del totale) attribuiscono una rilevanza decisiva a questo fattore di ostacolo.

Unioncamere(5) stima in 13,7 miliardi di euro il costo annuale della burocrazia per il sistema delle imprese, pari a circa un punto di PIL ed equivalente ad un costo medio per azienda di 11.615 euro. Osserva, inoltre, che poco meno della metà dei costi per adempimenti (45,5%) vengono esternalizzati dalle imprese. In questo processo di *outsourcing*, che peraltro è ancora più marcato nelle microimprese (che esternalizzano il 46,5% dei costi contro il 41,4% delle imprese con oltre 10 dipendenti), si riscon-

(2) L'OCSE ha anche osservato che opportune riforme possono garantire grandi aumenti di produttività e risparmi, citando ad esempio il programma di autocertificazione grazie al quale il numero di autentiche di firme richieste dalle amministrazioni in Italia è diminuito da 38,2 milioni a 5,9 milioni l'anno tra il 1996 ed il 2000 (OCSE, Regulatory reform in Italy, 2001).

(3) Banca Mondiale, Doing Business 2007.

(4) ISTAT, "Le nuove attività imprenditoriali", anno 2005, in Statistiche in breve del 13 luglio 2006.

(5) Unioncamere, «La soddisfazione delle imprese per i servizi resi dalla PA», Roma, 2006.

trano condizioni di ulteriore criticità, date dal più alto indice europeo di regolazione registrato nel mercato italiano dei servizi professionali.

La Commissione Europea ha ritenuto la questione dei costi burocratici per le imprese tanto importante da presentare, a novembre 2006, una proposta finalizzata a ridurre (entro il 2012) del 25% gli oneri amministrativi per le imprese, stimando un conseguente potenziale aumento dell'1,596 del PIL dell'Unione Europea. Tale proposta è stata fatta propria e rilanciata dal Consiglio dei ministri europeo nella riunione svoltasi a Bruxelles l'8 e 9 marzo 2007.

I dati delle fonti istituzionali internazionali ed italiane sono, peraltro, largamente confermati da numerose indagini messe a disposizione del CNEL da parte delle organizzazioni datoriali (6), che hanno per di più segnalato specifici interventi legislativi che, anche di recente, hanno aggravato i vincoli burocratici all'attività imprenditoriale: dal decreto legislativo n. 195 del 2006, che recepisce la direttiva europea sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro, replicando adempimenti già validamente posti in essere, al decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Per tutti valga l'esempio della documentazione obbligatoria per la tenuta dei cantieri edili.

3. IL BILANCIO DI 10 ANNI DI POLITICHE DI SEMPLIFICAZIONE (FONTE: CNEL)

Il CNEL ritiene che il processo di semplificazione, dalle cosiddette «leggi Bassanini» in poi, sia stato caratterizzato prevalentemente da un approccio giuridico e, in misura ridotta, di tipo organizzativo, rivolto al miglioramento dei processi interni della Pubblica Amministrazione, riguardanti sia gli aspetti più prettamente legislativi e amministrativi che quelli di infrastrutturazione tecnologica.

Tuttavia il funzionamento della Pubblica Amministrazione nel suo complesso rappresenta spesso un costo aggiuntivo rilevante per le imprese italiane, una vera «tassa sulla competitività», che va a scapito della produttività dell'Italia.

Nel nostro Paese la produzione legislativa, pur in calo negli ultimi anni, è maggiore rispetto ai principali Paesi europei: a fronte di 3.445 leggi nazionali promulgate in Italia tra il 1990 e il 2004, la Germania ne ha emanato 1.902, la Francia 1.344, la Gran Bretagna 913 e la Spagna 702. La nostra produzione legislativa nazionale è pressoché uguale a quella di Germania, Spagna e Gran Bretagna messe insieme. Anche la produzione legislativa delle Regioni è più elevata nel nostro Paese: tra il 2001 e il 2004 ogni Regione italiana a statuto ordinario ha promulgato 147,6 leggi contro le 120,3 di un Land tedesco e le 56,5 di una Comunità autonoma spagnola.

(6) Vedasi, da ultimo, Confindustria-Centro Studi: «Quaderni di ricerca: Una democrazia funzionante per una politica economica riformatrice» n. 4, settembre 2007, ed, in particolare, il cap. 2.

La produzione nazionale oggi si sovrappone alla consistente produzione di atti normativi da parte della Comunità europea, quali regolamenti, decisioni e direttive. Negli otto anni tra il 1997 e il 2004 l'Unione europea ha emanato 10.391 atti normativi, di cui 605 direttive, con una produzione media annua di 1.299 atti normativi, di cui 76 direttive. Naturalmente, non tutta la produzione legislativa comunitaria si trasla istantaneamente sulla legislazione nazionale, ma comporta un processo di recepimento articolato e differito nel tempo.

Complessivamente, ciascun cittadino e ciascuna impresa devono conoscere e rispettare, ogni anno, una nuova produzione normativa piuttosto massiccia, che il CNEL calcola in 601 atti, di cui 27 (pari al 4,5%) di provenienza comunitaria (7), 537 (89,3%) da provvedimenti normativi statali (leggi, regolamenti, decreti) e 38 (6,3%) da leggi regionali. In relazione ai procedimenti legislativi finalizzati alla semplificazione si rileva una ridotta attenzione al tema, resa evidente da leggi formalmente annuali di semplificazione, che vengono invece emanate ogni due o tre anni: sono infatti 4 (L. n. 246/2005, L. n. 229/2003, L. n. 340/2000, L. n. 50/1999) le leggi di semplificazione «annuali» emanate nei 10 anni dalla loro istituzione, avvenuta con la legge n. 59/97.

Negli ultimi 20 anni, infine, la Comunità europea ha sviluppato un'ingente normazione tecnica, che ha coinvolto una ventina di settori manifatturieri, con l'obiettivo di garantire la libera circolazione dei prodotti industriali nella Comunità e di tutelare consumatori e lavoratori. Le norme e le specifiche tecniche (che afferiscono ai tre organismi europei di normazione CEN, CENELEC, ETSI) sono oltre 15.000, delle quali oltre 2.500 sono state integrate dalla legislazione comunitaria e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee. Ad esempio, il solo CEN al maggio 2006 possiede in catalogo 11.702 *standard* europei.

I dati richiamati mettono in evidenza la problematicità dei rapporti tra poteri pubblici e impresa. La funzione pubblica, da fonte di certezza e di tutela degli interessi collettivi, da elemento di garanzia e terzietà, diviene a volte elemento di insicurezza per i singoli imprenditori ed i cittadini.

(7) Si riportano, come già segnalato, i dati forniti dal CNEL, che sembrano derivare da una stima molto prudente degli atti normativi comunitari attuati in Italia ogni anno, visto che circa la metà dei 1.299 atti normativi emanati annualmente dalle istituzioni comunitarie constano di regolamenti di diretta attuazione negli Stati membri. Il dato della produzione interna andrebbe invece depurato del numero delle leggi abrogate: risulta infatti che, al 31 agosto 2007, più di un terzo delle leggi approvate nella XV legislatura (20 su 57) reca disposizioni abrogative. I provvedimenti interamente abrogati da leggi sono però solo 7. Interessante è anche il dato dei decreti legislativi: i 56 decreti emanati alla stessa data nella legislatura corrente abrogano 57 provvedimenti.

4. L'OGGETTIVO DELLA SEMPLIFICAZIONE: SPUNTI COMPARATIVI

In molti stati europei è in corso una politica «sulla regolamentazione», a conferma della priorità che questi sistemi democratici hanno deciso di dare allo snellimento ed alla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Vengono di seguito esaminate alcune fattispecie, partendo dall'esperienza della Francia, il cui ordinamento (sia l'apparato legislativo sia quello amministrativo) presenta tratti in qualche misura analoghi a quello italiano. Sono quindi richiamate alcune esperienze relative ad altri Paesi europei, nei quali è possibile rilevare problematiche affini in tema di semplificazione, impostesi all'attenzione del dibattito politico e dell'opinione pubblica.

a.) Francia

La recente esperienza dell'ordinamento francese colpisce per le analogie – quasi per il parallelismo – con quella italiana.

In Francia si è avuto un forte rilancio della codificazione di settore, quale strumento di una politica di razionalizzazione del diritto (per effetto dell'articolo 3 della legge 12 aprile 2000, n. 231, relativa ai diritti dei cittadini nelle loro relazioni con le amministrazioni). Analoga esperienza si registra nell'ordinamento italiano. Così come si sono avute leggi di «*simplification du droit*», abilitanti il Governo a semplificare determinati procedimenti con ordinanza. In Italia il perseguimento di una semplificazione amministrativa si è avvalso anche di un nuovo, «strutturale» strumento, dato dalla legge annuale di semplificazione amministrativa (prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Ancora, in Francia è stata introdotta l'analisi d'impatto della regolamentazione (dapprima in via sperimentale nel 1995, poi stabilmente, nel 1998), introdotta anche nell'ordinamento italiano (in via sperimentale per effetto dell'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, poi ribadita «a regime» dall'articolo 14, commi 1-11, della legge 28 novembre 2005, n. 246).

b.) Regno Unito

La «qualità della regolamentazione» è da tempo oggetto di attenzione nei Paesi anglosassoni di *common law*, inclini a «contenere» la sfera materiale disciplinata dalla legge o comunque regolata dall'autorità pubblica. Anche nel Regno Unito si è avvertita l'esigenza di un *Legislative and Regulatory Reform Act* (approvato dal Parlamento sul finire del 2006).

Tale atto legislativo disciplina poteri ministeriali, finalizzati alla rimozione o alla riduzione degli oneri derivanti dalle normative, nonché alla promozione dei principi della «buona regolamentazione». I Ministri sono autorizzati ad emettere *Statutory Instruments* (atti di natura regola-

mentare) per riformare la legislazione che risulti superata, non necessaria o eccessivamente complicata, con lo scopo primario di ridurre gli aggravii procedurali per il cittadino o di rimuovere oneri che derivino a qualunque persona da ogni tipo di legislazione. Per «oneri» si intendono costi di carattere finanziario, aggravii amministrativi, ostacoli all'efficienza, alla produttività o alla redditività, sanzioni che colpiscono lo svolgimento di attività lecite.

La seconda parte del *Legislative and Regulatory Reform Act* specifica il contenuto del principio del buon esercizio dell'attività regolamentare. Esso impone la trasparenza, la responsabilità, la proporzionalità e l'attinenza all'oggetto della regolamentazione e stabilisce che l'esercizio del potere regolamentare debba essere condizionato alla sussistenza di una assoluta necessità. In tal modo, i cinque principi di corretta regolamentazione sono forniti di un fondamento legislativo.

Dunque, anche in un sistema di *common law* quale il Regno Unito, si avverte tuttora (pur conclusasi la stagione thatcheriana degli anni Ottanta e il suo impetuoso processo di *deregulation*) l'esigenza di diminuire l'inflazione normativa ed il peso della regolamentazione, con una conseguente opera di riforma del diritto esistente. Non è un caso che l'analisi di impatto della regolamentazione dia proprio in quel Paese la migliore prova tra quelli europei.

c.) Germania

Nella Repubblica federale tedesca la recente istituzione di un «Comitato nazionale per il controllo delle norme» (*Normenkontrollrat*) va verso la medesima direzione. In particolare il Comitato, istituito con legge del 14 agosto 2006, ha il compito di coadiuvare il Governo federale nella riduzione degli oneri amministrativi generati dalle leggi attraverso l'adozione, la supervisione e l'aggiornamento di una procedura standardizzata di quantificazione degli oneri amministrativi.

d.) Unione Europea

Sono state assunte iniziative in tema di semplificazione anche presso le istituzioni dell'Unione europea: in sede comunitaria la qualità della regolamentazione è divenuta oggetto di una vera e propria politica legislativa, stabilmente collocata entro la strategia di Lisbona a favore della crescita e dell'occupazione.

Così semplificazione normativa, codificazione ed analisi di impatto della regolamentazione sono perseguiti con forte impegno dalla Commissione europea. Senza dimenticare l'impulso dato presso l'Unione europea al tema della riduzione degli oneri amministrativi, si da annoverarlo ormai tra i profili costitutivi della qualità della regolamentazione e della semplificazione.

L'Unione europea ha ribadito tale impostazione anche in sede di Consiglio europeo (8-9 marzo 2007), ove è stato formulato un obiettivo di riduzione del 25 per cento entro il 2012 degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione comunitaria, con l'invito rivolto agli Stati membri di fissare analoghi obiettivi nazionali entro il 2008. In tal senso il Governo italiano ha predisposto il «Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione», approvato dal Consiglio dei ministri nel giugno 2007. Medesimo obiettivo è stato scandito nell'Accordo tra Stato, Regioni, Province autonome e autonomie locali, in materia di semplificazione e miglioramento della regolamentazione, del 29 marzo 2007.

Nei tempi della globalizzazione la competizione non è solo tra sistemi economici ma tra ordinamenti. Paesi di diversa tradizione giuridica sono così sospinti in una medesima direzione, la riforma della regolazione, per contenerne oneri ed inefficienza.

5. LA SEMPLIFICAZIONE IN ITALIA: EVOLUZIONE E TENDENZE

L'evoluzione in atto alimenta l'attenzione verso la «*qualità della regolamentazione*», non solo in una prospettiva giuridico-formale (coerenza e intelligibilità delle norme) ma anche in senso economico e sostanziale (onerosità per gli operatori, rapporto tra costi e benefici).

Tali sollecitazioni hanno comportato, in Italia, un mutamento nella nozione di semplificazione, in un primo tempo intesa solo come snellimento di procedimenti amministrativi e riorganizzazione di pubblici uffici. Oggi quella nozione ricomprende ulteriori profili, così come si è maggiormente articolata la strumentazione con la quale perseguirla.

Vi è stata prima una stagione imperniata sulla delegificazione per mezzo di regolamenti; poi quella, effimera, dei testi unici misti; infine è giunta quella (in cui tuttora si versa) dei codici di settore. Ed è recente il ricorso ad un inedito meccanismo «*taglia-leggi*» (8).

La semplificazione è nata in Italia come semplificazione amministrativa, come risposta all'eccessiva burocratizzazione della Pubblica Amministrazione mediante lo snellimento dei procedimenti amministrativi, realizzato per mezzo della delegificazione (sostituendo la disciplina legislativa in vigore con altra, approntata e modificabile mediante l'esercizio della potestà regolamentare). Ma ben presto il legislatore italiano ha cominciato ad usare il termine «*semplificazione*» in un'accezione più ampia. Oltre all'individuazione dei procedimenti amministrativi da semplificare, le leggi annuali di semplificazione hanno progressivamente concentrato

(8) Ampiamente studiato e commentato all'interno del dossier «*Aggiornamenti in tema di semplificazione normativa*», n. 10, della collana allestita dall'Ufficio del Senato per l'analisi di impatto della regolamentazione; altro qualificato ausilio documentario è pervenuto su altri temi dall'Osservatorio legislativo e parlamentare della Camera dei deputati.

la loro attenzione sul coordinamento con riordino e riassetto delle disposizioni normative vigenti.

Si è passati così da un concetto di semplificazione prevalentemente amministrativa ad altro più ampio, di «*semplificazione di plessi normativi*», perseguita mediante la riduzione del numero di regole (soprattutto poste da fonti di rango primario) ed il consolidamento e riassetto (mediante la codificazione) delle regole. In controtendenza rispetto a quella apparsa come età della decodificazione, si è delineato un ritorno alla codificazione (di settore), con un «*riordino*» della normazione trascolorante in «*riassetto*», oltre il mero coordinamento formale, onde operare modifiche anche sostanziali della normativa vigente.

Ha annotato al riguardo il Consiglio di Stato (Ad. Gen. 25 ottobre 2004): «*Le codificazioni incentrate sull'unità del soggetto giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno, quindi, lasciando spazi a micro-sistemi legislativi, dotati di una razionalità più debole, non fondati sull'idea dell'immutabilità della società civile, improntati a sperimentalismo ed incentrati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica. Cambia in tal modo l'idea di codificazione: essa si accompagna al raggiungimento di equilibri provvisori, ma di particolare significato perché orientati a raccogliere le numerose leggi speciali di settore, in modo tale da conferire alla raccolta una portata sistematica, orientandola ad idee regolative capaci di garantire l'unità e la coerenza complessiva della disciplina. Siamo in una fase storica nella quale all'idea regolativa del codice si è sostituita l'esistenza di discipline sistematicamente organizzabili in una pluralità di codici di settore*».

L'intento di semplificazione normativa ha spinto il legislatore a più innovativi e drastici interventi, con la previsione (L. n. 246/2005) della cosiddetta norma «*taglia leggi*».

III. LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA ED IL RUOLO DELLA COMMISSIONE BICAMERALE

1. IL PROCEDIMENTO INTRODOTTO DALL'ART. 14 DELLA L. N. 246/2005. LIMITI OPERATIVI

La legge di semplificazione 2005 (L. n. 246/2005), così detta «*taglia leggi*», è finalizzata allo sfolgimento complessivo delle norme ritenute obsolete, e riguarda tutte le disposizioni legislative pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970.

L'art. 14 attribuisce all'Esecutivo il compito di individuare in tale ambito temporale le norme che devono rimanere in vigore. Decorso il termine di esercizio della delega, tutte le norme non «*salvate*» dall'Esecutivo sono abrogate.

Si introduce così il meccanismo di abrogazione generalizzata delle norme ritenute vetuste, (art. 14, commi 12-24), che si articola in «tre tempi»:

1. l'individuazione (entro il 16 dicembre 2007), per settori legislativi, delle disposizioni statali vigenti e delle loro incongruenze o antinomie da parte del Governo, che ne trasmette relazione al Parlamento;

2. l'individuazione con decreti legislativi (entro il 16 dicembre 2009) delle disposizioni legislative statali (anteriori al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi) ritenute indispensabili, da sottrarre pertanto all'effetto di abrogazione generalizzata statuito dal comma 16 del medesimo articolo 14 (9). Sono sottratte all'effetto del «*taglia leggi*» alcune disposizioni direttamente indicate al successivo comma 17 (10). Con questi decreti legislativi (emanati previo parere della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione) si provvede altresì «*alla semplificazione, o al riassetto della materia che ne è oggetto*»;

3. l'adozione di disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi sopra, entro due anni dalla data di loro entrata in vigore.

(9) ... secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;
- d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.

(10) ... e precisamente:

- a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;
- b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
- c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
- f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
- g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.

Tale procedimento investe il «*core business*» della Commissione, impegnata nel vaglio consultivo sulle opzioni di riordino e di semplificazione normativa prospettate dal Governo. E tuttavia non pare possa circoscriversi ad esso l'ambito di attività e di riflessione proprio della Commissione.

Occorre in proposito precisare come il concetto di semplificazione venga usato in diverse accezioni (riduzione del numero delle leggi, riduzione degli oneri amministrativi, ecc.), mentre le effettive competenze della Commissione sono, allo stato, sostanzialmente limitate al cosiddetto meccanismo «*taglia-leggi*». Di questi aspetti occorre tenere conto, anche perché gli utenti (cittadini e imprese) percepiscono una notevole varietà terminologica che genera confusione anche in termini di responsabilità.

Mentre appare utile ribadire, come primo e fondamentale elemento di chiarezza, che non potranno mai essere oggetto di abrogazione le norme poste a tutela dei diritti dei lavoratori e della loro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (come anche quelle che presiedono alla difesa dell'ambiente), vale rammentare che la «*qualità della regolamentazione*» è perseguibile avvalendosi di diversi strumenti, i principali dei quali sono:

- la semplificazione normativa;
- l'analisi di impatto della regolamentazione;
- la riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese (e più in generale la semplificazione amministrativa).

Pur nella distinzione, tali strumenti rinviano dinamicamente l'un l'altro, e non sono da intendersi come scissi l'uno dall'altro.

Si consideri la sola semplificazione normativa, su cui insiste la competenza principe della Commissione. Ebbene, distinte tra loro sono la riduzione dello *stock* di norme vigenti e la riduzione del *flusso* di nuove norme. Eppure tali profili, concettualmente distinti, sono tra loro intrecciati, ove si intenda cogliere l'obiettivo di una semplificazione non effimera né apparente.

A render conto di questa connessione valga la «duplicità» di previsione propria del dispositivo dell'art. 14 citato, recante da un lato il meccanismo «*taglia-leggi*», dall'altro la semplificazione e il riassetto (cui il Governo è del pari delegato) della materia di volta in volta oggetto di sfoltimento normativo. Dopo circa un decennio dall'introduzione, nell'ordinamento italiano, delle leggi annuali di semplificazione (sinora utilizzate con irregolare periodicità) e dell'analisi di impatto della regolamentazione (l'AIR, esistente più sulla carta che di fatto), è palese che una visione frammentata degli strumenti di *better regulation* condanni a risultati inappaganti.

La semplificazione ed il miglioramento della regolazione sono fattori decisivi per la competitività del Paese e la reale fruibilità dei diritti da parte dei cittadini, ma per passare da una semplificazione annunciata ad una semplificazione effettiva ed effettivamente percepita si rendono necessari decisivi passi in avanti.

La qualità della regolamentazione deve essere affrontata secondo una strategia complessiva, un disegno unitario. Solo così possono assicurarsi «efficienza ed efficacia» degli atti regolatori, insieme al rispetto dell'iniziativa individuale e d'impresa, che va preservata da inutili vincoli. Se questa è la tendenza oggi percepibile nell'opera di semplificazione, ancora in ampia misura da intraprendere, è agevole intendere come a quell'unitarietà di disegno sia destinata a far fronte un'unitaria istanza parlamentare di esame e sollecitazione.

Si tratta tuttavia di un processo in buona parte da costruire, poste le attuali competenze della Commissione.

2. INEFFICIENZE DEL NOSTRO APPARATO NORMATIVO ED ESIGENZE DI REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL PROCEDIMENTO COSIDDETTO «TAGLIA LEGGI»

Dall'indagine conoscitiva attivata dalla Commissione è emersa, innanzitutto, la mancanza, in diversi settori della legislazione, di decreti governativi attuativi di disposizioni di semplificazione già approvate dal legislatore e non attuate, per ritardi o per complicazioni applicative. «Patologia» non circoscrivibile al solo settore della logistica, ma riscontrabile in quasi tutti i settori normativi, e che alimenta una diffusa sensazione di «resistenza culturale» nei confronti della semplificazione.

È in fatti quantomeno contraddittorio, agli occhi del cittadino (e soprattutto del cosiddetto «mondo imprenditoriale»), il fatto che, all'approvazione di tante leggi finalizzate alla semplificazione, non abbia fatto seguito la tempestiva emanazione dei provvedimenti governativi e ministeriali necessari per consentire alla disposizione legislativa di semplificazione di esplicare la sua efficacia. Serve uno sforzo maggiore da parte della classe dirigente, intesa in senso lato (classe politica, apparati burocratici, ecc.), una presa d'atto e al contempo di coraggio, al fine di «rompere gli equilibri», in una società «intrisa» di complicazioni burocratiche, che generano economie parassitarie.

Fatte queste doverose premesse, si rappresentano, di seguito, i punti salienti che evidenziano le inefficienze del nostro apparato normativo:

a) Il recepimento delle direttive comunitarie avviene spesso tardivamente rispetto agli altri Paesi, con la previsione di maggiori oneri e vincoli per le imprese italiane. Ciò costituisce un inutile e dannoso appesantimento delle condizioni di competitività del nostro sistema produttivo, che pertanto deve essere monitorato e rimosso.

b) Non si può essere soddisfatti neppure dei risultati della legge di semplificazione annuale: il disegno di legge «Nicolais» sulla modernizzazione ed efficienza della Pubblica Amministrazione, tanto atteso dal mondo produttivo, è attualmente all'esame della Camera. Inoltre altri provvedimenti altrettanto attesi dagli operatori (quale ad esempio l'«Atto Camera n. 1707», attualmente all'esame della Commissione trasporti della Camera) sono ancora lontani dalla dirittura di arrivo.

c) Nel nostro Paese, poi, la gran parte delle decisioni legislative assunte annualmente si concentra, negli ultimi anni, nella legge finanziaria. Ciò da un lato testimonia la necessità di porre in essere continui «*aggiustamenti*» legislativi, in gran parte dei casi determinati da esigenze di semplificazione e chiarimento di pregresse leggi; dall'altro costituisce prova dell'inefficienza ed inefficacia degli ordinari strumenti di «*semplificazione*» previsti attualmente. Peraltro la legge finanziaria, per sua natura «*frammentaria*», poco si concilia con le esigenze di semplificazione.

d) In tale complesso contesto, la soluzione introdotta dalla previsione cosiddetta «*taglia leggi*» non pare di per sé idonea a risolvere in via definitiva le problematiche poste dalle esigenze di una effettiva semplificazione nel nostro Paese, e renderebbe necessario un perfezionamento del sistema introdotto dall'art. 14 della L. n. 246/2005, con l'adozione di nuove e più efficaci previsioni normative.

Anche qualora dovesse trovare piena attuazione la «*semplificazione legislativa*» conseguente al meccanismo «*taglia leggi*», non è infatti certo che ad essa corrisponda una «*semplificazione amministrativa*», nell'accezione definita dal CNEL ed attesa dai cittadini. Il meccanismo vigente non pone al riparo dal rischio che successive leggi vengano ad introdurre nuovi oneri e ulteriori «*complicazioni*» proprio in quei settori interessati dalla disciplina «*abrogata*» ex art. 14 L. n. 246/2005. Deve poi considerarsi il pericolo concreto e attuale che il contributo alla semplificazione apportato dal meccanismo «*taglia leggi*» venga reso inutile dalla incidenza della produzione legislativa successiva al primo gennaio 1970, formalmente non collegata alla legislazione precedente. Che resterebbe in vigore pur ove disciplinasse la stessa materia regolata da norme abrogate per effetto del processo di semplificazione amministrativa, o comunque rimaste in vigore previo coordinamento.

In questo scenario non è da escludere che in alcuni settori, per effetto del «*taglia leggi*», non solo non si verrebbe a produrre l'auspicato effetto di una semplificazione, ma anzi si potrebbero creare ulteriori complicazioni. Il meccanismo «*taglia leggi*», allo stato attuale, assicura soltanto una formale semplificazione legislativa, e non garantisce gli effetti propri della «*semplificazione amministrativa*» nel senso della riduzione degli oneri a carico del cittadino.

Da quanto evidenziato emerge la necessità che il procedimento di semplificazione legislativa, attualmente affidato al meccanismo «*taglia leggi*», venga sottoposto a revisione. Tale esigenza è riscontrabile nello stesso «*Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione*», approvato nello scorso giugno dal Governo. Nel Piano si afferma, infatti, che la relazione, da trasmettere al Parlamento ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della L. n. 246/2005 entro il 16 dicembre 2007 (11), potrà

(11) Si tratta di un termine che il Piano di azione per la semplificazione considera ordinario ma da cui sarebbe opportuno non discostarsi troppo.

evidenziare i problemi applicativi del meccanismo «taglia-leggi», apportando le necessarie modifiche alla legislazione di riferimento.

3. IPOTESI DI RIFORMA DEL SISTEMA

La condivisione della necessità di elaborare un'ipotesi di revisione del procedimento attraverso misure di semplificazione e snellimento delle stesse procedure inerenti i «lavori parlamentari» potrebbe far approdare da una parte all'istituzione di una sessione parlamentare per l'esame dei provvedimenti di semplificazione, inizialmente introdotta in via sperimentale, senza intervenire con immediatezza sui regolamenti parlamentari, dall'altra al rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione.

In tale prospettiva, si potrebbe altresì pensare:

1) ad una più intensa partecipazione della Commissione nel processo di semplificazione, creando uno stretto collegamento tra l'attività della Commissione e il «*Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione*», che il Governo è chiamato ad approvare annualmente. Il Piano è, infatti, uno degli strumenti di pianificazione strategica del Governo: individua i principali obiettivi di semplificazione e qualità della regolazione, i soggetti responsabili, le azioni da compiere ed i tempi necessari al loro conseguimento; fornisce, inoltre, un quadro unitario del complesso delle iniziative normative e amministrative adottate dal Governo, che hanno un forte impatto sulla semplificazione. Nel Piano d'azione per il 2007 sono stati individuati i provvedimenti normativi *in itinere* o di prossima approvazione (il decreto-legge n. 7 del 2007 sulle liberalizzazioni (12) e il disegno di legge «Bersani», recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, i disegni di legge «Nicolais» sulla modernizzazione ed efficienza della P.A., il disegno di legge «Amato» che introduce nuove norme sulla cittadinanza, il disegno di legge «Lanzillotta» di riordino dei servizi pubblici locali ed il disegno di legge «Turco» sulle semplificazioni nel settore sanitario).

Appare ragionevole prevedere, almeno su questi testi normativi (che in un certo senso, mutuando una terminologia tipica della «sessione di bilancio», si possono ritenere «collegati» al Piano d'azione), una particolare configurazione procedimentale in cui venga assegnato alla Commissione bicamerale un effettivo potere di intervento nel procedimento legislativo e/o di controllo e indirizzo;

2) di individuare forme di collaborazione stabile tra la Commissione bicamerale e il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione,

(12) Nelle more della definizione del Piano, il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

prevedendo che la Commissione stessa venga continuamente resa partecipe degli aggiornamenti operati dal Governo in ordine alla rivisitazione intrapresa in materia di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), attività che non ha ancora assunto in Italia, nell'ambito degli strumenti di *better regulation*, il rilievo che le compete.

Vale in proposito rilevare che il Governo, sia nel citato Piano d'azione, sia nella relazione annuale (art. 14, comma 10 L. n. 246/2005) sullo stato di attuazione «*dell'analisi di impatto della regolamentazione*», relativa all'anno 2006 (Documento CCXXXIII, n. 1), abbia resa nota l'intenzione di modificare i tratti metodologici e contenutistici cui si è ispirata l'AIR nella fase di sperimentazione, conclusasi senza che siffatta analisi si sia ritagliata un proprio significativo spazio, nel procedimento endogovernativo di predisposizione di progetti normativi, così come nel successivo vaglio parlamentare.

È palese che la valutazione *preventiva* degli effetti di ipotesi di intervento normativo, ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni (ed anche la valutazione *successiva* delle intervenute regolazioni), si intersechi inevitabilmente con il tema della semplificazione. Per tale motivo, si sottolinea l'opportunità che la Commissione venga resa edotta di tutti gli sviluppi in tale nevralgico, eppur sottostimato settore.

Nel semplificare e razionalizzare lo stock delle leggi vigenti, inoltre, si dovrebbe definire un modello operativo che, a regime, determini una «manutenzione» continua della legislazione corrente, evitando il riproporsi di ulteriori e nuove stratificazioni di norme.

Si potrebbero immaginare alcuni accorgimenti procedurali in grado di garantire che i testi sottoposti all'esame delle Camere contengano l'espressa indicazione delle norme previgenti da abrogare in forza della nuova disciplina da essi introdotta, evitando il perpetuarsi del fenomeno dell'abrogazione implicita, responsabile della stratificazione di norme che si produce quotidianamente. Tali accorgimenti potrebbero essere introdotti sia a livello governativo, al momento della predisposizione dei disegni di legge e degli altri provvedimenti di competenza dell'esecutivo, sia a livello parlamentare, anche, in prospettiva, attraverso limitate integrazioni dei regolamenti dei due rami.

Risulta dunque indispensabile approntare strumenti che consentano un'azione permanente a favore della semplificazione, recependo e dando pronta risposta alle istanze della cosiddetta «società civile». Questo duplice obiettivo (azione permanente e recepimento delle istanze della società civile) potrebbe essere perseguito attraverso una revisione del meccanismo «*taglia-leggi*».

Già si sono segnalati alcuni limiti del meccanismo «*taglia-leggi*», che merita quindi una messa a punto, peraltro già prevista. Questo affinamento potrebbe riguardare la sua estensione, magari in epoca successiva alla sua prima attuazione, a tutte le leggi, anche quelle entrate in vigore successivamente al 1° gennaio 1970. Si potrebbe così intervenire a tappeto su tutta

la legislazione in vigore, operando nel contempo affinché le nuove leggi non riproducano i vizi delle precedenti.

Sarebbe inoltre fondamentale, come più volte accennato, l'entrata a regime della procedura di analisi di impatto (AIR), e si potrebbe studiare un coinvolgimento in sede consultiva della Commissione bicamerale su quei progetti di legge finalizzati alla semplificazione del quadro vigente, ovvero volti a creare nuovi soggetti amministrativi e/o procedure.

La Commissione bicamerale potrebbe trarre grande aiuto dall'attivazione di una sorta di «sportello», deputato ad acquisire i contributi e le osservazioni delle *categorie* interessate dalla normativa di settore (mondo imprenditoriale, rappresentanti delle professioni, dei consumatori), ma anche dei singoli cittadini, nell'ambito di un *osservatorio* chiamato a svolgere una continua attività di *monitoraggio*. Detta attività potrebbe essere finalizzata alla predisposizione di indirizzi al Governo sull'attività di disbosco e riordino connessa al meccanismo «*taglia-leggi*», nonché all'attività consultiva della Commissione sugli schemi dei decreti legislativi ad essa trasmessi ai sensi della L. n. 246/2005 e sui progetti di legge sensibili per il tema della semplificazione, che le Presidenze delle Camere potrebbero assegnare alla Commissione stessa.

Si potrebbe infine pensare ad ulteriori interventi legislativi, anche di urgenza, che operino una sorta di sanatoria, semplificando gli adempimenti per i cittadini e per le imprese. Tali interventi potrebbero essere predisposti dal Governo, eventualmente previo atto di indirizzo della Commissione parlamentare per la semplificazione, e potrebbero essere esaminati con una sorta di «corsia preferenziale», promuovendo le opportune intese per l'approvazione in sede legislativa o deliberante, in un ambito di politica legislativa che interessa allo stesso modo maggioranza e opposizione. Attività, questa, che dovrebbe essere circoscritta e finalizzata alla revisione dei plessi legislativi obsoleti, non più proporzionati al raggiungimento delle finalità cui erano deputati *ab origine*, o che presentino comunque eccessivi «oneri» (intendendo, con tale espressione: eccessivi costi di carattere finanziario; aggravii amministrativi; ostacoli di ordine procedurale all'efficienza, alla produttività o alla redditività; sanzioni che colpiscono lo svolgimento di attività lecite) per il cittadino, la cui rimozione deve costituire finalità ineludibile.

4. UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL SENATO

La proposta di modifica del Regolamento del Senato avanzata recentemente dalla Presidenza di questa Commissione bicamerale (ALL. B) è dettata da esigenze di semplificazione del procedimento concernente l'attività parlamentare condotta nella «sede consultiva su atti del Governo», che non pare rispondere in modo adeguato alle esigenze di semplificazione. A tale fattispecie il Regolamento riserva l'articolo 139-*bis*, disposizione introdotta dalla riforma regolamentare del 1988, avente ad oggetto «pareri delle Commissioni su atti del Governo» (nell'ambito del Capo

XVII, dedicato ad alcuni procedimenti «speciali»), che disciplina unicamente la scansione temporale del procedimento consultivo. Per gli ulteriori aspetti occorre aver riguardo alla disciplina dell'attività delle Commissioni «*per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea*» (così recita l'articolo 28 del Regolamento). Ne consegue che per la validità della seduta, così come della deliberazione in sede consultiva su atti del Governo, sia previsto il medesimo *quorum* richiesto per la sede deliberante e redigente (ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento), ossia *la presenza della maggioranza dei componenti, accertata dal Presidente della Commissione all'inizio della seduta*.

Detta disciplina, peraltro, è assai diversa da quella vigente per la analoga sede presso la Camera dei deputati, ove il *quorum* in questione non è accertato dal Presidente della Commissione parlamentare se non dietro richiesta (assai rara in fatto) di quattro deputati ed è valevole, comunque, per la sola deliberazione, non già per la validità della seduta, la quale si svolge secondo l'ordinario andamento «referente». Questa asimmetria nella disciplina della «sede consultiva su atti del Governo» presso i due rami del Parlamento, in particolare per come detta attività viene disciplinata in Senato, ove il *quorum* richiesto costituisce, nell'attuale configurazione, elemento di appesantimento procedurale di considerevole portata, ha indotto questa Commissione ad una attenta riflessione, all'esito della quale è stata presentata una proposta di modifica regolamentare, mirata peraltro a considerare un più circoscritto profilo, relativo all'attività delle Commissioni parlamentari bicamerali, per le quali (ove esse intervengano nella «sede consultiva su atti del Governo») le prescrizioni del Regolamento del Senato (che si applica allorché esse siano presiedute da un Senatore) relative al numero legale per la validità sia della seduta sia della deliberazione, possono risultare, di fatto, paralizzanti. La modifica proposta è volta a contemperare l'istanza di partecipazione di parlamentari all'esame condotto nella «sede consultiva su atti del Governo» con le ineludibili esigenze di funzionalità dei lavori.

IV. LE RISULTANZE DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SVOLTA

La Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione ha attivato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, un'indagine conoscitiva «*sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*», procedendo all'audizione di un primo gruppo di soggetti individuati nel settore della logistica.

Dalle audizioni è emerso un quadro molto articolato e complesso della situazione normativa, primaria e secondaria, che regola il settore

in argomento nel nostro Paese. Da tale quadro emergono in modo emblematico alcuni aspetti meritevoli di una peculiare attenzione e segnalati in modo particolare per la necessità di procedere ad una semplificazione e ad un'armonizzazione dell'intera materia.

Pur rinviando alla sintesi dello stenografico (ALL. A) per una dettagliata disamina delle audizioni, si ritiene opportuno sottolineare alcuni aspetti rilevanti emersi nel corso dell'indagine:

1) L'istituzione dello sportello unico doganale, particolarmente atteso dalle categorie produttive e dagli altri utenti e soggetti coinvolti, è ancora solo sulla carta. Eppure è stata prevista dalla legge finanziaria per il 2004 (L. n. 350/2003) che rimanda, per la sua formale attivazione, all'emanazione di due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ancora lontani dal vedere la luce, per problemi di coordinamento tra i Ministeri competenti, nonostante gli schemi siano pronti fin dal maggio 2004. L'attivazione dello sportello unico doganale consentirebbe di riportare in un unico certificato 87 autorizzazioni in capo a 24 soggetti diversi. Per sdoganare un *container* in Italia si impiegano dai 30 ai 45 giorni, mentre a Rotterdam si conclude tutto dai 3 ai 7 giorni.

2) Analoga sorte hanno avuto i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrebbero dare attuazione al decreto-legge n. 35/2005 nella parte in cui si prevede il potenziamento ed il coordinamento dell'attività dei porti.

3) Gli adempimenti previsti dal decreto-legge n. 271/1999, che disciplina, nel settore marittimo, la materia della salute e della sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi mercantili, sono stati attuati soltanto parzialmente. In forza di tali adempimenti si sarebbe dovuto finalmente aggiornare il quadro normativo risalente alla L. n. 1045/1939, ma non risulta ancora adottato il regolamento che avrebbe dovuto dettare la normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, innovando la disciplina risalente alla legge del 1939 (l'articolo 34 del decreto legislativo prevede l'abrogazione con l'entrata in vigore del regolamento). Né risultano istituite le commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, previste dall'articolo 31 del decreto, in sostituzione delle commissioni locali per l'igiene degli equipaggi (art. 82 L. n. 1045/1939). Oggi ci troviamo, in una materia così importante, di fronte alla sopravvivenza di norme che invece il legislatore aveva inteso sostituire.

4) Sarebbe opportuno abrogare l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43. Tale articolo prevede che la Guardia di Finanza proceda, ai valichi di confine ed all'uscita dagli spazi doganali, al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllare la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano. Attività che risulta essere una duplicazione di quella esercitata istituzionalmente dalle Dogane, producendo, di conseguenza, un rallentamento delle operazioni doganali ed un aumento dei costi.

5) Costituisce inoltre un grave problema operativo il coordinamento degli orari dei pubblici uffici, che non coincide, se non in parte, con quelli degli uffici doganali, aperti per 24 ore anche nei giorni festivi.

6) La legge 28 novembre 2005, n. 246, esclude espressamente le disposizioni attuative del Codice della navigazione dall'ambito delle disposizioni che potranno rientrare nel procedimento di abrogazione generalizzata di norme. È tuttavia utile segnalare una proposta di legge (Atto Camera n. 1707), attualmente all'esame della Commissione trasporti della Camera dei deputati, perché contiene interventi utili per la filosofia che persegue. Le modifiche al Codice della navigazione e le altre disposizioni in materia di navigazione marittima (semplificazione dei giornali di bordo e delle procedure di rilascio dei certificati di sicurezza) ivi previste, infatti, sono una chiara dimostrazione di come alcune disposizioni attualmente vigenti costituiscano meri appesantimenti burocratici per le imprese, tanto del settore pubblico quanto di quello privato, non soltanto per gli operatori economici, ma per la stessa amministrazione pubblica, spesso costretta a far fronte a queste disposizioni normative con il proprio personale e, quindi, con un notevole dispendio di risorse economiche e professionali.

7) Risulta infine necessaria una valutazione sul disegno di legge «Bersani», il cui testo, licenziato a giugno 2007 dalla Camera, è tornato al Senato (A.S. 1644), dove è in esame, dal 19 settembre, presso la 10^a Commissione. Nello specifico parrebbe che si stiano rivedendo alcuni orientamenti già approvati dall'altro ramo del Parlamento, a dimostrazione di quanto sia difficile in argomenti così delicati ed importanti quali le «*Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali*», rendere chiare le intenzioni del legislatore e, di conseguenza, stabilire norme precise e puntuali.

Si chiede, nello specifico, di confermare i commi 8 e 12 dell'art. 6 (attività di intermediazione commerciale e di affari) nel testo approvato dalla Camera dei deputati (e non in quello emendato dal Senato). Ribadendo il carattere imprenditoriale delle aziende di spedizione (e non quello meramente professionale che la legge n. 1442/1941 aveva inteso attribuire allo spedizioniere) tali aziende sottolineano di svolgere la propria attività quasi esclusivamente in forma societaria: la loro assimilazione alle altre attività di lavoro autonomo, inizialmente elencate nella proposta di legge A.C. 2272, rappresentava un errore di impostazione, che non risponde ad alcuna logica di semplificazione e modernizzazione. Ecco perché chiedono di escludere le imprese di spedizione dal novero delle attività di intermediazione commerciale.

Un esempio per confermare tale opportunità attiene all'articolo 115 (rilascio alle imprese del settore della licenza di pubblica sicurezza): in un settore altamente informatizzato, oggi connotato dalla libera contrattazione dei prezzi dei servizi, risulta quantomeno anacronistica la tenuta cartacea del registro delle spedizioni e dell'affissione delle operazioni. Questa previsione non ha alcuna utilità per la collettività, e va contro l'esigenza della semplificazione: rappresenta un inutile appesantimento, con oneri sia per le imprese che per il consumatore-cliente. Una moderna impresa di spedi-

zioni internazionali è già soggetta a tutti i controlli (civilistici, penali, fiscali, previdenziali, ambientali, di sicurezza del lavoro, ecc.) che rendono inutile un'ulteriore supervisione sotto l'aspetto dell'ordine pubblico, come invece specificatamente prevista dal testo unico di pubblica sicurezza in questione.

Più in generale, dalle audizioni è emerso un orientamento favorevole a promuovere l'apertura di un confronto con i Ministeri competenti per una semplificazione (ma con esiti sostanziali in termini di lotta all'abusivismo), con la proposta di due soluzioni alternative: l'abrogazione della citata legge n. 1442/1941, e, in particolare, degli elenchi autorizzati degli spedizionieri ivi previsti, oppure l'aggiornamento di alcuni dei requisiti necessari per l'accesso all'attività spedizionieristica, compatibilmente con un imprescindibile e generale disegno, anche in questo settore, di liberalizzazione del mercato.

CONCLUSIONI

Di fronte all'obiettivo politico condiviso di adoperarsi per snellire e semplificare il sistema legislativo ed amministrativo nazionale, è necessario individuare una strategia unitaria che permetta di raggiungere, in fretta e bene, l'obiettivo. E magari applicare, in modo concreto ed organizzato, quell'ascolto che è la base della comunicazione, dando valore al punto di vista del cittadino, *«leva per un miglioramento delle modalità di funzionamento dei processi di lavoro»* (13).

Nel caso specifico la prima parte dell'indagine conoscitiva finora svolta dalla Commissione ha permesso di accelerare il processo di cognizione dei maggiori *gap* nell'applicazione delle norme vigenti in un settore delicato come quello della logistica. Una strada percorribile potrebbe essere proprio quella di dare all'ascolto (non inteso come mera *customer satisfaction*, ma come qualcosa di molto vicino alla partecipazione di tutte le categorie produttive, tramite un apposito sportello), una funzione permanente, pianificata, organizzata e governata.

(13) Nicoletta Levi, «Le politiche dell'ascolto», www.urp.it: *«L'ascolto può essere uno strumento che consente alle espressioni di "voce" dei cittadini di dare corpo alla pubblica amministrazione negoziale e partecipativa scritta nelle leggi di riforma, elevando il cittadino, rispetto a quanto avveniva in passato, da suddito a cittadino, da soggetto passivo a interlocutore consapevole e quindi partner dell'amministrazione nell'assunzione di decisioni. [...] La buona amministrazione, hanno scritto le leggi di riforma, è una amministrazione capace di operare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. [...] Il valore strategico di queste iniziative dovrebbe consistere nel fatto che servono a individuare il potenziale di miglioramento dell'amministrazione, i fattori su cui si registra lo scarto maggiore tra ciò che l'amministrazione è stata in grado di realizzare e ciò di cui gli utenti hanno effettivamente bisogno o che si aspettano di ricevere dalla stessa amministrazione».*

ALLEGATO A

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLA
LEGISLAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER
L'ABROGAZIONE GENERALIZZATA DI NORME DI CUI
ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246**

Sintesi delle audizioni

1) AUDIZIONE DEL DOTTOR IVANO SPALLANZANI, CONSIGLIERE DEL CNEL

Il dottor Ivano Spallanzani, consigliere del CNEL, è stato audito per gli aspetti della semplificazione in relazione alla competitività del sistema economico italiano. Il punto fondamentale del suo intervento, basato sulla relazione del CNEL «*Competitività delle piccole e medie imprese: ostacoli legislativi e burocratici allo sviluppo e ostacoli all'internazionalizzazione*» (in via di stesura definitiva al momento dell'audizione) riguarda il fatto che il sistema produttivo italiano è costituito da aziende per il 97,5% con meno di 15 dipendenti e per il 95% con meno di 10 dipendenti, mentre la legislazione vigente sembra rivolgersi ad un sistema produttivo basato sulla grande impresa. Questo comporta elevati oneri burocratici, che incidono in misura maggiore al diminuire della dimensione aziendale, tanto da «costringere» – secondo il dottor Spallanzani – moltissime micro e piccole imprese a comportamenti illegali, nell'impossibilità di adempiere a tutti gli oneri burocratici e realizzare al tempo stesso un margine di guadagno e di investimento. Un esempio portato a suffragio di tale tesi è l'amplessima diffusione del lavoro sommerso in Italia. Altro punto dolente sarebbe il modo in cui la normativa europea viene recepita dal legislatore, che introdurrebbe oneri aggiuntivi per le imprese, riducendone la competitività rispetto a quelle operanti negli altri paesi europei. Eccessivo appare anche il «potere di sportello», ovvero il potere di bloccare o ritardare le varie e numerose autorizzazioni, necessarie per qualsiasi attività imprenditoriale. In relazione, poi, agli ostacoli all'internazionalizzazione delle imprese, il dottor Spallanzani nota l'incongruenza tra gli inviti, rivolti alle imprese, a fondersi ed ingrandirsi per adeguarsi alla globalizzazione e il fenomeno globale del *downsizing*, per cui le aziende tendono invece a recuperare flessibilità rimpicciolendosi, anche alla luce del fatto che il 90% della produzione italiana è destinata al solo mercato interno.

Documentazione acquisita per l'audizione

Nella relazione del CNEL «*Competitività delle piccole e medie imprese: ostacoli legislativi e burocratici allo sviluppo e ostacoli all'interna-*

zionalizzazione» si ribadisce quanto riferito dal dottor Spallanzani durante l'audizione e si offrono dati precisi e dettagliati. In particolare, si riporta uno studio della Banca Mondiale(1), secondo il quale «l'Italia risulta il paese europeo più costoso per l'avvio di impresa dopo l'Olanda, con un costo per le nostre imprese che è 2,6 volte il costo medio europeo (e in particolare 2,9 volte il costo rilevato in Germania, 11,6 volte il costo in Francia, 16,7 volte il costo nel Regno Unito)». Nella relazione si nota che «anche uno studio della Commissione Europea(2) individua un costo per pagare le imposte relativamente più elevato per le PMI. Mentre nelle grandi imprese tale costo corrisponde allo 0,02% del fatturato, per le PMI questa incidenza sale al 2,6%». La relazione riporta anche i dati di un'indagine proposta da Formez – Fondazione Rosselli (3), – secondo la quale «il costo medio per adempimenti rilevati nella ricerca (e aggiornati al maggio 2006 con il tasso di crescita dei prezzi dei servizi alle imprese) per le imprese con meno di 50 addetti è pari a 1.633 euro contro i 1.203 delle imprese tra 50 e 99 addetti, i 779 euro per le imprese tra 100 e 499 addetti e i 170 euro per addetto nelle grandi imprese con oltre 500 addetti». La relazione riporta anche due esempi di «specifici interventi legislativi che anche di recente hanno aggravato i vincoli burocratici all'attività imprenditoriale»: il decreto legislativo n. 195/2006, che recepisce la direttiva europea sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro; il decreto legislativo n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. Interessante è l'analisi dei dati sulla produzione legislativa: «a fronte di 3445 leggi nazionali promulgate in Italia tra il 1990 e il 2004, la Germania ne ha emanato 1902, la Francia 1344, la Gran Bretagna 913 e la Spagna 702. La nostra produzione legislativa è pressoché uguale a quella di Germania, Spagna e Gran Bretagna messe insieme. Anche la produzione legislativa delle Regioni è più elevata nel nostro Paese: tra il 2001 e il 2004 ogni Regione italiana a statuto ordinario ha promulgato 147,6 leggi contro le 120,3 di un Land tedesco e le 56,5 di una Comunità autonoma spagnola (...) Complessivamente per ciascun cittadino e impresa la legislazione ogni anno produce 601 atti da conoscere e rispettare, di cui 27 (pari al 4,5%) di provenienza comunitaria, 537 (89,3%) da altre leggi nazionali, 38 (6,3%) da leggi regionali. In relazione ai procedimenti legislativi finalizzati alla semplificazione rileviamo una ridotta attenzione al tema resa evidente da leggi formalmente annuali di semplificazione che vengono altresì emanate ogni due o tre anni». Seguono, nella relazione, le varie proposte del CNEL per cercare di risolvere tali problemi e che riguardano: il raccordo tra Governo e imprese in favore della semplificazione, autoregolazione e delegificazione; il coordinamento tra Stato e Regioni; l'affermazione del principio delle norme ghi-

(1) Banca Mondiale, *Doing Business*, 2006.

(2) Commissione UE, *European Tax Survey, Taxation Paper, Working paper* n. 3/2004.

(3) Formez – Fondazione Rosselli, – *Analisi degli impatti della pubblica amministrazione sul sistema delle imprese italiano, anno 2002*, s.a.

gliottina nella legge di semplificazione annuale; il piano di azione annuale e la misurazione dei risultati raggiunti; l'applicazione non penalizzante delle direttive europee; la riduzione degli interlocutori amministrativi per le imprese; l'unicità nella attività di controllo e di vigilanza negli ambiti sicurezza del lavoro e ambiente; il passaggio dal controllo *ex ante* al controllo *ex post*; la semplificazione dei controlli sulle aziende certificate; l'attenzione alla fase di attuazione delle regole; i tempi delle amministrazioni e la necessità di risarcire il danno da ritardo; la produttività dei dipendenti pubblici, la loro formazione mirata ed il riconoscimento del merito.

Di sicuro interesse è il contenuto della relazione della Confartigianato «*Diamo un taglio al "cuneo" della burocrazia. Rapporto Confartigianato per la Semplificazione*», luglio 2006, in cui sono presenti analisi, prospetti e proposte per la semplificazione. A titolo esemplificativo, si riportano gli argomenti trattati: una riforma per la competitività; il bilancio di 10 anni di politiche di semplificazione – capitolo nel quale si analizza la qualità e la quantità della regolazione presente nell'ordinamento e si individua nel «rapporto di sportello» e nell'*impasse* tra Stato e Regioni due fattori critici; privatizzazione e liberalizzazione dell'istruttoria amministrativa – secondo il modello del CAAF, avviando la sperimentazione nei distretti produttivi, previsti dal comma 368, lettera b) dell'articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2006 (4). Nella parte centrale della relazione sono riportate le modifiche legislative proposte: aggiunta alla legge n. 241/1990 di due articoli, sull'affidamento delle istruttorie tecniche a strutture private qualificate per le attività d'impresa e sulla dichiarazione di conformità; testo di un possibile decreto ministeriale di attuazione del primo dei due articoli aggiunti alla legge citata. Vengono infine riportati i dati sugli indicatori internazionali di competitività e di libertà economica del *World Economic Forum* (5), che vede l'Italia scendere dal 33° posto del 2002 al 47° del 2005 per l'indice di competitività globale e precipitare dal 26° posto del 2005 al 42° del 2006 per l'indice di libertà economica. Molto ben documentata è la parte riguardante la produzione normativa nazionale, regionale e comunitaria, nella quale si nota che «se ciascun cittadino e imprenditore dovesse conoscere ogni norma che viene prodotta, dovrebbe leggerne almeno 12 alla settimana». Gli ultimi paragrafi sono dedicati ad una disamina sui costi per gli adempimenti, che incidono in maniera significativa maggiormente sulle piccole e microimprese; i costi per avviare e per cessare un'attività imprenditoriale; la tutela dei contratti commerciali, con dati di sintesi sui tempi della giustizia civile; le procedure burocratiche per il pagamento delle imposte e dei contributi; i costi per la gestione della *privacy*, concludendo con l'analisi della Direttiva sui Servizi nel Mercato Interno (direttiva Bolkestein).

(4) Legge n. 266/2005.

(5) World Economic Forum, *Growth Competitiveness Index 2005-2006*, (2005).

Una seconda relazione di Confartigianato, «*Procedimenti ed adempimenti amministrativi da semplificare e razionalizzare per il settore dell'artigianato e delle piccole imprese*», contiene un elenco dettagliato delle aree che richiederebbero interventi atti a semplificare e snellire a livello burocratico e delle relative azioni da intraprendere: la *privacy*; la sicurezza del lavoro; la tutela dell'ambiente; l'INPS; l'INAIL; la soppressione degli orari di vendita dei prodotti; la vendita per il consumo sul posto; la comunicazione unica per la nascita dell'impresa; la promozione della conciliazione stragiudiziale; la disciplina del fallimento e del concordato preventivo.

2) AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE IMPRESE DI LOGISTICA, MAGAZZINI GENERALI E FRIGORIFERI, *TERMINAL OPERATORS* PORTUALI, INTERPORTUALI ED AEROPORTUALI (ASSOLOGISTICA), DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TERMINALISTI PORTUALI (ASSITERMINAL) E DELLA FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI (FISE)

Il dottor Ingrosso, rappresentante di ASSOLOGISTICA, responsabile del settore doganale, evidenzia alcune norme che andrebbero riviste ed aggiornate: il Regio decreto-legge n. 2290/1926, che regola l'attività dei magazzini generali; il Regio decreto n. 65/1896, che regola l'attività marittima e portuale; il Testo Unico della legge doganale, decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, vigente soprattutto per gli aspetti sanzionatori, per quanto superato dalla regolamentazione comunitaria. A suo avviso, sarebbe necessario perseguire uniformità di comportamento a livello comunitario, per evitare che la pesantezza burocratica dei pur necessari controlli dirotti i traffici verso altri porti europei, a scapito di quelli italiani; in tal senso risultano decisamente problematiche la tassa di ancoraggio e la sovrapposizione di compiti fra dogana e Guardia di Finanza, fonte di duplicazioni nei controlli e di prolungamenti nell'attività di sdoganamento delle merci. Il dottor Morelli, altro rappresentante di ASSOLOGISTICA, auspica l'effettuazione per via telematica di operazioni doganali H24, per aumentare la produttività degli spazi banchina. Il dottor Messina, vice presidente di ASSITERMINAL, richiamando il tema della sicurezza, lamenta il modo eccessivamente severo con il quale vengono recepite le direttive comunitarie, che si traduce in stretti vincoli per gli operatori italiani, a volte pesantemente penalizzati rispetto ai loro concorrenti europei. A livello normativo il dottor Messina individua nel *Codice in materia di protezione dei dati personali* aspetti che possono creare ritardi burocratici, mentre sottolinea la necessità di aggiornare tutta la normativa del settore portuale, eliminando soprattutto alcune incongruenze che si sono create con le attuali figure professionali, come delineate dalla legge n. 84/1994, che ha istituito la categoria dei terminalisti portuali. Ritiene, inoltre, auspicabile l'adozione di dispositivi di riconoscimento automatico, ai fini del controllo della rintracciabilità del contenitore, per snellire le procedure ed i tempi delle operazioni portuali e per aumentare la

sicurezza, adottando di pari passo un sistema informativo, da allargare a tutte le autorità competenti, per monitorare le merci pericolose. Il dottor Teofilatto, in rappresentanza della FISE, introduce il problema della certificazione fiscale per le imprese di autonoleggio, sottolineando come, dopo la legge n. 413/1991, occorranza per ogni contratto tre documenti fiscali, la cui produzione e conservazione costituisce un onere per le imprese ed un problema per i clienti, oltre a rivelarsi inutile, in quanto il 90% delle aziende del settore ha bilanci certificati e centralizzati a livello internazionale, per gli aspetti fiscali, mentre le imprese minori sono ben identificate sotto il profilo tributario grazie agli studi di settore.

Documentazione acquisita per l'audizione

Nella relazione del presidente di CONFETRA, Pietro Valvassori, «*Lo sviluppo asiatico e il business logistico*», citata dal dottor Ingrosso durante l'audizione, si delinea un quadro della logistica nel mondo, con particolare riguardo all'Europa e ai porti italiani – Gioia Tauro e Genova occupano rispettivamente il sesto e l'undicesimo posto tra quelli europei rispetto alla movimentazione – e si sottolineano le criticità infrastrutturali italiane: l'inadeguatezza delle aree retroportuali e delle connessioni con le reti viarie e ferroviarie; l'eccessiva autonomia delle Autorità Portuali; la necessità di aggiornamento di norme ormai inadeguate (in particolare, il regime di controllo introdotto dal Testo Unico di pubblica sicurezza, Regio decreto n. 773/1931, e il citato Regio decreto-legge del 1926 sui magazzini generali); la mancata attuazione dello sportello unico ai fini doganali, veterinari, sanitari; la mancanza di uniformità nelle norme di sicurezza nei porti. Nella relazione si propone la riorganizzazione su base nazionale del sistema portuale; la specializzazione dei porti, secondo la rispettiva «vocazione»; la valorizzazione del sistema portuale dell'Alto Adriatico, con particolare attenzione al porto di Trieste, che potrebbe diventare il principale nodo portuale italiano. Le risorse, secondo il presidente Valvassori, sono reperibili tramite forme di partenariato pubblico privato e di *project financing*.

3) AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI (CNSD)

Il dottor Giovanni De Mari, presidente del CNSD, richiama in primo luogo la normativa vigente sulle dogane: il Regolamento CEE n. 2913/1992, che istituisce il Codice doganale comunitario, il Regolamento CEE n. 2454/1993 (DAC), che fissa le disposizioni di applicazioni del Codice doganale comunitario, il Regolamento CEE n. 648/2005, il Testo Unico delle leggi doganali (TULD), decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973, rilevando che accanto alle disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale divenute chiaramente incompatibili con le norme comunitarie e, di conseguenza, disapplicate, esistono alcune norme che

non sono state espressamente dichiarate incompatibili e generano dubbi riguardo alla loro concreta applicabilità. Tra queste spiccano il Regio decreto n. 65/1896 e il Regio decreto n. 1453/1913. Il dottor De Mari individua alcuni fattori critici, proponendo le relative soluzioni possibili: la segmentazione delle competenze nel «momento doganale» fra molteplici organi di controllo genera sovrapposizioni di ruoli, duplicazioni procedurali e ritardi; se si desse finalmente attuazione – con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - a quanto previsto già nella legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) all'articolo 4, ovvero si attuasse lo sportello unico doganale, si potrebbero effettuare controlli funzionali ed eliminare le criticità menzionate; altro fattore critico è lo svantaggio competitivo causato dalla difforme applicazione della normativa comunitaria nel momento in cui questa è espressa con direttive, per le quali ciascuno Stato membro definisce forma e mezzi di recepimento: il maggior rigore con cui alcuni Paesi membri (tra cui l'Italia) interpretano e recepiscono tale normativa li pone in condizioni di svantaggio rispetto a quelli che dimostrano una maggiore flessibilità nel recepimento e determina distorsioni di traffico. Una soluzione possibile consisterebbe nella standardizzazione dei controlli a livello europeo e nazionale; l'attivazione di specifiche misure al fine di realizzare controlli mirati ed efficaci in un solo luogo e in un solo momento; l'introduzione dell'obbligo della presentazione delle dichiarazioni doganali tre giorni prima dell'arrivo della merce (*predichiarazione*) – obbligo che sarebbe previsto già dal Regolamento CEE n. 648/2005, ma che rimane inattuato poiché in conflitto con un'altra norma esistente. Altra criticità è la mancata sintonizzazione degli orari di apertura al pubblico degli uffici doganali, che andrebbero coordinati. Infine sul problema della valorizzazione dei porti italiani, il dottor De Mari sottolinea che i porti non vengono premiati dalla loro collocazione geografica, bensì dalle condizioni di competitività che offre il loro «sistema-Paese» e che questo non dipende solo dal settore doganale.

Documentazione acquisita per l'audizione

Nella relazione consegnata per l'audizione si ricapitola lo stato della normativa doganale a livello nazionale, si evidenziano incongruenze ed antinomie normative in campo doganale, con particolare riferimento all'istituto del deposito doganale, dei depositi franchi, dei magazzini generali e del contrabbando. È stata consegnata anche una relazione sulla figura professionale dello spedizioniere doganale, ora divenuto doganalista.

4) AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI (ASSOPORTI)

Il dottor Robba, Segretario generale dell'ASSOPORTI, ricorda che presso la Commissione trasporti della Camera è in discussione una proposta di legge (C. 1707) concernente modifiche al Codice di navigazione,

che dovrebbe aggiornare anche le altre disposizioni in materia di navigazione marittima diventate obsolete. Sottolinea le problematiche connesse alla pianificazione delle opere portuali: la legge n. 84/1994 ha tracciato il percorso da seguire ma non ha previsto tempi certi per le diverse fasi dell'*iter* di perfezionamento del Piano regolatore portuale; la Conferenza di servizi, attualmente non prevista, potrebbe rappresentare una novazione della norma e costituire una risposta a tale problema. Un altro aspetto normativo da sottoporre a semplificazione, nell'analisi del dottor Robba, è il decreto legislativo n. 238/2005, che ha applicato la «legge Severo», ovvero la legge n. 175/1988, relativa agli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, a tutti i porti commerciali: l'estensione ai porti di una norma nata per gli impianti industriali ad alto rischio ha complicato, secondo il dottor Robba, la situazione normativa esistente, regolata dal decreto del Ministero dell'ambiente n. 293/2001, che applicava ai porti industriali e petroliferi la normativa del decreto legislativo n. 334/1999, di attuazione della direttiva n. 82 del 1996. È da rilevare che altri Paesi dell'Unione europea non hanno seguito la stessa strada restrittiva. Ulteriore punto dolente, a suo avviso, è la mancanza di coordinamento degli orari di sportello degli uffici pubblici: poco può fare in tal senso il presidente dell'Autorità portuale. La segmentazione delle competenze fra più organi di controllo, poi, provoca sovrapposizioni di ruoli e duplicazioni procedurali, come evidenziato dall'esempio dei controlli operati dalla Guardia di Finanza dentro e poco fuori dai porti, per cui, in assenza di uno sportello unico doganale, si accumulano ritardi e si perde competitività rispetto agli altri porti europei, che hanno procedure burocratiche più snelle. Forse una possibile risposta per tale problema sarebbe la diffusione di tecnologie telematiche per lo scambio informativo e l'attivazione dello sportello unico doganale, ovvero l'unificazione dei controlli. Importanti, infine, sono la cooperazione tra porti, non rinunciando alla concorrenza, e le infrastrutture di trasporto tra i porti e le reti nazionali, che andrebbero migliorate in tempi stretti.

5) AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE INTERPORTI RIUNITI

Il Presidente dell'Unione Interporti Riuniti, professor Rodolfo De Dominicis, opera una distinzione tra logistica, in quanto attività svolta in gran parte all'interno delle imprese, ed intermodalità, ovvero il cambio di modo da un sistema di trasporto all'altro. A suo avviso, l'intermodalità ha ricevuto una buona regolamentazione con la legge n. 166/2002, ma restano gli ostacoli burocratici che, ad esempio nei porti e negli uffici doganali, penalizzano l'Italia rispetto ai porti del Nord Europa e che si sommano alla carenza di infrastrutture. Si riserva di approfondire gli aspetti che più importano alla Commissione, riguardo agli ambiti legislativi che occorrerebbe semplificare, in una successiva relazione che invierà alla Commissione.

6) AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE

Il dottor Mario Andrea Guaiana, direttore dell'Agazia delle Dogane, nota che la caratteristica fondamentale del mondo doganale consiste nella necessità di assicurare controlli in tempi reali, senza incidere negativamente sulla celerità dei traffici; con l'ampliamento delle competenze del mondo doganale risulta più difficile assicurare traffici celeri ma legittimi. Secondo il dottor Guaiana, semplificare significa evitare di compiere controlli intrusivi, senza però ledere la qualità dei controlli stessi; per questo motivo l'ufficio legislativo dell'Agazia ha proposto nel 2003 l'istituzione dello sportello unico doganale: previsto dalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), deve essere ancora attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il quale l'Agazia ha preparato lo schema nel maggio 2004. Con il decreto-legge n. 35/2005 è stato previsto il potenziamento e il coordinamento dell'attività dei porti e l'Agazia ha messo a punto due successivi schemi per l'articolato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe darne attuazione, ma ancora non è stato emanato. Inoltre, sottolinea il dottor Guaiana, necessita di un intervento legislativo il problema del riscontro della Guardia di Finanza, che avviene dopo il controllo doganale e costituisce un appesantimento burocratico che fa perdere competitività ai porti italiani; tale riscontro è applicazione di una norma obsoleta che viene ancora attuata. Infine, costituisce un grave problema il coordinamento degli orari dei pubblici uffici, che non coincide se non in parte con quelli degli uffici doganali, aperti per 24 ore anche nei giorni festivi. Quest'ultimo rilievo introduce il problema della riduzione e della carenza del personale operativo che fa capo all'Agazia: se non si rimedierà, sarà difficile garantire la presenza del personale per 24 ore presso porti e aeroporti.

Documentazione acquisita per l'audizione

Nella relazione «*Innovazione amministrativa, innovazione tecnologica e semplificazione*», inviata alla Commissione per l'audizione, il dottor Guaiana elenca quanto operato per la semplificazione dall'Agazia delle dogane. Essa è esecutiva dal 1° gennaio 2001, ha trasferito tutti i compiti di amministrazione attiva dell'amministrazione centrale agli uffici periferici, al fine di essere più vicina agli utenti; ha creato gli uffici unici delle dogane, riunificando in ogni Provincia i preesistenti ufficio doganale, ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e laboratorio chimico doganale, che prima non dialogavano tra loro; ha investito molto nella telematica, riducendo i tempi delle attività amministrative con un intenso uso di tecnologie innovative; ha proposto l'istituzione dello sportello unico doganale, secondo il principio dell'unitarietà della Pubblica Amministrazione in rapporto agli utenti; ha elaborato forme di certificazione per gli operatori economici, garantendo procedure agevolate. In particolare, ha reso operativo il sistema AIDA (Automazione integrata dogane accise), che «consente la telematizzazione degli scambi di documenti, offre servizi

standardizzati e integrati che agevolano il commercio e riducono i costi di transazione, incrementa le potenzialità delle attività di analisi e gestione dei rischi strumentali all'effettuazione di controlli mirati». È stato istituito un sistema automatizzato di supporto per l'analisi dei rischi, il Circuito doganale di controllo (CDC), con il quale si seleziona il tipo di controllo cui sottoporre ciascuna dichiarazione doganale: in base all'analisi dei rischi (controlli mirati), in base a disposizioni di legge (controlli obbligati o imposti) e in base alla casualità pura, quale elemento di chiusura del sistema. «Con l'applicazione del CDC, a fine 2006, circa l'81% delle dichiarazioni doganali in procedura ordinaria è stato sottoposto a controllo automatico; circa il 6% a controllo documentale e circa il 13% a controllo *scanner* e/o fisico». Un altro strumento importante è il servizio telematico FALSTAFF (*Fully Automated Logical System To Against Forgery and Fraud*), tramite il quale si operano controlli contro la contraffazione, fondamentali anche per difendere il *made in Italy*. L'iniziativa CARGO, invece, «prevede la revisione dell'intero processo di gestione del movimento delle merci negli spazi portuali ed aeroportuali, promuovendo l'interoperabilità anche con i sistemi degli enti gestori». È stato inoltre completato lo studio, condotto in collaborazione con il CNIPA e il Politecnico di Milano, per valutare la fattibilità dell'estensione della tecnologia RFID («dispositivi a radio frequenza») in ambito doganale.

7) AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CONFAPI-SPEDAPI E DELLA FEDESPEDI

Il dottor Luca Castigliero della CONFAPI-SPEDAPI indica nella legge n. 1442/1941 (Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri) una norma che non risponde più all'attività delle moderne imprese di spedizione e ne auspica la completa abrogazione. Sottolinea, poi, la macchinosità del meccanismo che regola l'autotrasporto internazionale di merci, contingentato e regolato, per i Paesi extracomunitari, da autorizzazioni bilaterali rilasciate dai rispettivi Ministeri dei trasporti. Il dottor Alessandro Trapolino, presidente della FEDESPEDI, evidenzia come la complessità dell'attività spedizionieristica venga aumentata dalla coesistenza a livello internazionale di una pluralità di regimi giuridici, registrando al riguardo una proliferazione di norme di diritto convenzionale, ormai stratificata e «datata», accompagnata da un'ampia influenza delle regole consuetudinarie. In particolare, per quel che concerne la normativa nazionale, egli auspica la disapplicazione dell'articolo n. 115 del Testo Unico di pubblica sicurezza (TUPS), approvato con Regio decreto n. 773/1931, che impone alle imprese del settore logistico il conseguimento del rilascio della licenza di pubblica sicurezza e gli adempimenti conseguenti: tale obbligo, secondo il dottor Trapolini, è oggi un inutile appesantimento che produce soltanto oneri per le imprese e per gli utenti, non costituendo neanche un elemento di sicurezza per la collettività. Del resto, prosegue il presidente di FEDESPEDI, «la molteplicità dei controlli e delle relative disposizioni

regolamentari, di cui il nostro sistema abbonda, ha come effetto quello di dirottare su altri Stati membri i relativi traffici». L'avvio dello sportello unico doganale rappresenterebbe una soluzione efficace ed una risposta alle sollecitazioni della stessa Commissione europea; infatti la semplificazione normativa è parte integrante della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione e in un documento della Commissione (6) si calcola per l'Italia che i costi amministrativi incidano per il 4,6% del PIL: una riduzione di tali costi – obiettivo comune dell'Unione europea – comporterebbe una crescita del PIL dell'1,7%. Le proposte della FEDESPEDI si possono così riassumere: realizzazione a livello infrastrutturale degli assi nord-sud ed ovest-est; compimento di TAV, Terzo Valico, Tirreno Brennero; fluidificazione del transito ai valichi; ripristino del regime di deducibilità totale del costo delle autovetture aziendali e delle spese di telefonia per le aziende del settore; dragaggio dei fondali dei porti, ammodernamento delle piattaforme logistiche e sviluppo della connettività dei porti con le infrastrutture serventi; riforma della legge n. 84/1994; esenzione dall'ICI dei beni demaniali marittimi assentiti in concessione per uso portuale; infine, ma punto fondamentale, coordinamento operativo, anche a livello di orari di esercizio, fra le varie amministrazioni pubbliche che si interfacciano quotidianamente alle imprese logistiche, con l'attivazione dello sportello unico doganale e di una cabina di regia interministeriale, che dia sostegno alle esperienze di partenariato pubblico - privato.

Documentazione acquisita per l'audizione

Nella dettagliata relazione che la FEDESPEDI ha consegnato alla Commissione vengono ribaditi ed approfonditi i punti svolti durante l'audizione. Inoltre, ci si sofferma sulla figura giuridica dello spedizioniere e sulle problematiche connesse. Di chiara lettura appare la lunga tabella comparativa sulle condizioni per l'accesso alla professione di spedizioniere in Europa, con riguardo ai Paesi membri del CLECAT e riferimento ai dati del 2006.

(6) Commissione Europea, *Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea*, novembre 2006.

ALLEGATO B

Doc. II
n. 13

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa del senatore FUDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2007

Modifiche all’articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – La modifica regolamentare qui prospettata pone l'attenzione su un profilo – fortemente problematico, ad avviso del proponente – relativo all'attività parlamentare condotta nella «sede consultiva su atti del Governo».

Quale premessa, vale rammentare che gli atti trasmessi dal Governo ai fini dell'acquisizione del parere parlamentare sono stati 653 nella XIV legislatura (per maggiori ragguagli, si rinvia al *dossier* dell'Ufficio del Senato per l'analisi di impatto della regolamentazione, *Il Governo normatore in Parlamento. Riepilogo della XIV legislatura, in Senato*), oltre 84 nel primo anno dell'attuale XV legislatura. Già da questi dati meramente quantitativi, emerge come la sede consultiva su atti del Governo sia oramai (non così in passato) momento ordinario dei lavori parlamentari, connesso (come rileva altresì la dottrina: a tale riguardo si veda il contributo in «Rassegna Parlamentare», n. 1/2007) ad un'evoluzione dei rapporti tra Governo e Parlamento che non pare né transitoria né di breve durata.

A fronte di questo, il Regolamento del Senato non pare inquadrare in modo adeguato il fenomeno della «sede consultiva su atti del Governo». La specifica disposizione che ad essa il Regolamento riserva, l'articolo 139-bis, introdotto entro la più ampia riforma regolamentare del 1988 ed avente ad oggetto «pareri delle Commissioni su atti del Governo» (entro il capo XVII, dedicato ad alcuni procedimenti «speciali»), tratta solo della scansione temporale del procedimento consultivo. Per ogni altro riguardo, quell'articolo implicitamente rinvia alla disciplina dell'attività delle Commissioni «per l'esame o la deliberazione di affari per i quali non de-

vono riferire all'Assemblea» (così recita l'articolo 28 del Regolamento).

Ne consegue che per la validità così della seduta come della deliberazione in sede consultiva su atti del Governo, sia richiesto il medesimo *quorum* previsto per la sede deliberante e redigente (ai sensi dell'articolo 30, comma 1 del Regolamento), ossia la presenza della maggioranza dei componenti, accertata dal Presidente della Commissione all'inizio della seduta.

Disciplina, questa, peraltro assai diversa da quella vigente per la medesima sede presso la Camera dei deputati, ove il *quorum* sopra indicato non è accertato dal Presidente della Commissione parlamentare se non dietro richiesta (assai rara in fatto) di quattro deputati ed è valevole, comunque, per la sola deliberazione, non già per la validità della seduta, la quale si svolge secondo l'ordinario andamento in sede referente.

Già questa asimmetria nella disciplina della sede consultiva su atti del Governo presso i due rami del Parlamento sollecita una riflessione d'insieme su quella sede, in particolare per come disciplinata in Senato, ove il *quorum* richiesto costituisce, nell'attuale configurazione, elemento di appesantimento procedurale di considerevole portata.

La presente proposta mira peraltro a considerare un più circoscritto profilo, relativo all'attività delle commissioni parlamentari bicamerali, per le quali – ov'esse intervengano nella «sede consultiva su atti del Governo» – le prescrizioni del Regolamento del Senato (che si applica allorché esse siano presiedute da un senatore) relative al numero legale per la validità sia della seduta sia della deliberazione, possono risultare, di fatto, paralizzanti.

Di qui la proposta di una modifica regolamentare volta a contemperare istanza di partecipazione di parlamentari all'esame condotto nella sede consultiva su atti del Governo ed ineludibili esigenze di funzionalità dei lavori.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1

1. All'articolo 139-*bis*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nell'ipotesi in cui il parere debba essere espresso da una Commissione bicamerale. Se la Commissione ha sede in Senato, l'assegnazione dell'atto, ai sensi del primo comma, e la richiesta di convocazione, ai sensi del quarto comma, sono effettuate dal Presidente del Senato. In tal caso, per la validità della prima seduta, nella quale la Commissione discute e delibera in ordine al parere parlamentare, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti e, per la validità delle sedute successive, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti».

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 novembre 2007

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,40.

(1134-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, che non presentano – a suo avviso – profili problematici di costituzionalità. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1630) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006* (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (n. 179)

(Osservazioni alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Esame. Osservazioni non ostative con condizione)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra lo schema di regolamento in titolo, con il quale si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2007. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 24 che prevede un termine per l'individuazione degli uffici territoriali da chiudere e per la loro successiva chiusura superiore a quello fissato dall'articolo 1, comma 405, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a norma del quale i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri, di cui al precedente comma 404, «prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione». Propone, in conclusione, di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, a condizione che i termini fissati l'articolo 24 siano ricondotti a coerenza con il disposto dell'articolo 1, comma 405, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il senatore SAPORITO (*AN*) dichiara di condividere tale proposta.

La Sottocommissione conviene con il relatore.

(852) SAIA e BUTTI. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

(1511) SODANO ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche

(Parere alla 13^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) illustra il testo unificato per i disegni di legge in titolo, con il quale si propone di modificare la legge n. 189 del 2004 che già contiene il divieto di utilizzo per fini commerciali di

pelli o pellicce di cani o gatti, estendendo tali divieti anche all'utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati. Riferisce, in particolare, sul comma 3-bis, introdotto dalla lettera d) con il quale si attribuisce all'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, l'attività di vigilanza e repressione delle violazioni dei divieti introdotti dal testo unificato medesimo; in merito, esprime le proprie riserve, non ritenendo tale conferimento coerente con le competenze che la legislazione vigente demanda all'Alto commissario stesso. Egli dà quindi conto degli emendamenti riferiti al testo unificato; segnala la previsione, proposta dall'emendamento 1.1, di sanzioni penali conseguenti alla mera detenzione dei prodotti fabbricati con pelli degli animali oggetto di protezione.

Il senatore PALMA (FI) manifesta perplessità sulla disciplina sanzionatoria prevista dall'emendamento in esame, paventando, in particolare, possibili effetti retroattivi anche in considerazione dell'assenza di una disciplina transitoria.

Dopo un dibattito nel quale intervengono i senatori SAPORITO (AN), CALVI (Ulivo) e PALMA (FI), il relatore presidente VILLONE (SDSE) ricorda che la direttiva comunitaria alla cui piena attuazione è finalizzato il testo in esame impegna gli Stati membri all'adozione di misure volte a garantire che i prodotti in questione «non siano importati a fini commerciali nel loro territorio», confermando le proprie riserve – che hanno trovato eco negli interventi precedenti – sulle sanzioni previste per le ipotesi di mera detenzione a fini personali. Conclude proponendo di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo sul testo unificato in titolo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di attribuire all'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, di cui all'articolo 1-quater del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, l'attività di vigilanza e repressione delle violazioni dei divieti introdotti dal testo unificato medesimo, non apparendo tale conferimento coerente con le competenze che la legislazione vigente demanda all'Alto commissario stesso. Quanto agli emendamenti ad esso riferiti propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– parere non ostativo sull'emendamento 1.1, invitando tuttavia a una sua riformulazione che escluda ogni possibile effetto retroattivo della disciplina sanzionatoria così introdotta, con particolare riferimento all'ipotesi di detenzione a fini personali, soprattutto in considerazione dell'assenza di una disciplina transitoria, la cui definizione si ritiene invece necessaria;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda con il relatore.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 20 novembre 2007

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASSON

La Commissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(1872) Conversione in legge del decreto-legge 1^o novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza: parere in parte favorevole e in parte contrario su emendamenti.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 6^a e 11^a RIUNITE

**(6^a - Finanze e tesoro)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul prelievo tributario e contributivo sui redditi di lavoro: audizione dei rappresentanti della CGIL, della CISL, della UIL e della UGL.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 10 e 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII, n. 77*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza (1872).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
- Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
- PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).
- STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).
- QUAGLIARIELLO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).

- BERSELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (1710).
- TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1722).
- BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1387).
- Emanuela BAIIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STORACE. – Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1837).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli sulla situazione in Eritrea.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 (1134-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato SERENI ed altri. – Contributo straordinario in favore dello *Staff College* delle Nazioni Unite, con sede in Torino (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia (1830) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, con allegati, protocolli, dichiarazioni e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 2006 (1855) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1629).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 16 ottobre 2006 (1630).
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (1751).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (1680).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana fatto a New Delhi il 12 luglio 2004 (1681).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture sul piano degli investimenti 2007-2011 e sul piano economico-finanziario 2007-2052 dell'ANAS S.p.A., nonché sulle convenzioni autostradali.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DI SIENA ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori dalle violenze morali e dalle persecuzioni professionali sul luogo di lavoro (1796).
- BENVENUTO. – Disposizioni a tutela dei lavoratori privati e pubblici dalla violenza e dalla persecuzione psicologica (*mobbing*) (1834).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- POLI ed altri. – Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività dell'INPS (1577).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI e POLI. – Norme generali contro la violenza psicologica (132).
- COSTA. – Norme per contrastare il fenomeno del *mobbing* (405).
- TOFANI. – Disposizioni a tutela dalla persecuzione psicologica negli ambienti di lavoro (471).
- RIPAMONTI. – Norme per contrastare la violenza o la persecuzione psicologica nell'ambito dell'attività lavorativa (*mobbing*) (584).
- NIEDDU ed altri. – Tutela dei lavoratori da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (657).
- TURIGLIATTO ed altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro (939).
- e delle petizioni nn. 257 e 450 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOBBA ed altri. – Norme per la promozione del *welfare* familiare e generazionale (1515).
- VALPIANA ed altri. – Istituzione del reddito minimo di cittadinanza per i bambini e le bambine (1544).
- LIVI BACCI ed altri. – Istituzione del Fondo per i neonati e per la dotazione di capitale per i giovani (1576).
- PISANU ed altri. – Disposizioni in materia di libertà economica della famiglia (1633).
- BURANI PROCACCINI ed altri. – Legge quadro sulla famiglia (1306).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

- Alla VIII Commissione della Camera: Decreto-legge n. 180 del 2007: Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie (esame nuovo testo C. 3199).

- Alla XI Commissione della Camera: Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (esame C. 3178 Governo).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 14

- Esame di una risoluzione in materia di Tribune politiche tematiche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile

Mercoledì 21 novembre 2007, ore 14

I COMITATO

Testimoni e collaboratori di giustizia.

